

**La stabilità delle istituzioni veneziane nel Trecento.
Aspetti politici, economici e culturali
nella gestione della congiura di Marino Falier**

di Daniele Dibello

Reti Medievali Rivista, 19, 2 (2018)

<http://www.retimedievali.it>



Firenze University Press

La stabilità delle istituzioni veneziane nel Trecento. Aspetti politici, economici e culturali nella gestione della congiura di Marino Falier*

di Daniele Dibello

Il saggio intende esaminare la tenuta del sistema politico-costituzionale veneziano nel tardo medioevo, cercando di porre la questione in una nuova prospettiva. L'analisi delle fonti su di uno specifico caso-studio, la congiura di Marino Falier del 1355, ha messo in rilievo l'azione di tre fattori (di tipo politico, economico e culturale) rivelatisi fondamentali per il superamento del momento di stallo: prontezza degli organismi giudiziari, attenzione al tessuto socioeconomico, gestione dell'immagine e della memoria. Fattori, questi, sempre operanti e che è possibile rintracciare anche durante le altre due gravi crisi politico-costituzionali nel Tre e Quattrocento, sebbene con una intensità e qualità differente.

This article aims to examine the stability of Venice's constitutional and political system during the late Middle Ages, by considering the question from a new perspective. The analysis of the documents relative to Marino Falier's conspiracy (1355), has elucidated three factors of political, economic, and cultural nature that helped overcome the subsequent impasse: the immediate reaction of the institutions, the attention to the economic framework, the good management of the image and the memory of the episode. These three factors were ever-present, and are also evident in the other two serious political crises that occurred during the fourteenth and fifteenth centuries, although with a different intensity and quality.

Medioevo; secoli XIV-XV; Venezia; statualità; crisi; resilienza; mito.

Middle Ages; 14th-15th Centuries; Venice; Statehood; Crisis; Resilience; Myth.

* Si chiude con questo lavoro una riflessione maturata negli ultimi cinque anni, sebbene sia il primo passo di una ricerca più composita e complessa sull'argomento (almeno per come ho progettato di svilupparla nelle fasi successive). Tuttavia, queste pagine sono debitorie degli incoraggiamenti, dei consigli e dei dubbi espressi da molte persone, che hanno avuto la sventura di leggere anche versioni più ampie del manoscritto: Gherardo Ortalli (*in primis*), Ermanno Orlando, Alessandra Rizzi, Gian Maria Varanini, Dennis Romano, Frederik Buylaert, Paolo Evangelisti, Domenico Matteo Frisone, Luca Zenobi, Paola Gallicchio.

1. *Una repubblica eterna? Da dove partire*

«Sichè la citade veneta per molte cauxe et in concluxione desiderava piui la pace che la guera, et quomodocumque per scorrere il tempo, et sarà poi quello disponderà li cielli, et lo tempo fa molto per le Republicae, perchè mai non morenno»¹. Le repubbliche – e Venezia in particolare – durano a lungo, dunque, sfidando il defluire inesorabile dei secoli. Così il nobile Girolamo Priuli commentava le insostenibili condizioni economiche e sociali in cui versava la città dei dogi nell'aprile 1503, alla vigilia della tregua con l'impero ottomano. Tuttavia, al di là dell'ovvia predilezione per il modello repubblicano rispetto a quello monarchico, siffatta opinione acquisisce valore nel momento in cui a farsene portavoce era una figura, come quella del Priuli, scarsamente pervasa da quell'ottimismo auto-apologetico tipico dei suoi concittadini; ma in maggior misura, essa conta poiché espressa – *naturaliter*, quasi d'istinto – in risposta alla tragica realtà verso cui si stava andando incontro: la supremazia navale veneziana era ormai un vecchio ricordo, e la Sublime Porta ambiva a svolgere un ruolo di primissimo piano nello scacchiere mediterraneo, a spese del sempre più risicato dominio marittimo della Serenissima.

Se per il diarista veneziano l'eternità delle istituzioni lagunari costituiva un'intima convinzione, per gli storici d'oggi la questione appare ben più complessa. La lunga tenuta dello stato veneziano, infatti, è certamente una constatazione incontrovertibile, di quelle cui parrebbe difficile sottrarsi anche solo per partito preso². Una tenuta, occorre premettere, che venne messa alla prova fino agli albori dell'era moderna, tra la fine del XIII e i primi decenni del XVI secolo, quando simili (se non maggiori) sconvolgimenti incisero sull'assetto politico degli altri organismi statuali della penisola, ma che poi restò indiscussa ancora per trecento anni.

C'è da dire, però, che nell'ultimo mezzo secolo le discussioni a proposito di questo assunto si sono rivelate di natura assai varia, con risultati contrastanti a seconda dell'angolatura privilegiata. Gli anni più recenti, segnati dal passaggio al nuovo millennio, hanno quasi del tutto eluso un confronto serrato con il tema. Un po' per gli affanni della stessa venezianistica, un po' perché gli interessi degli studiosi sono migrati verso altri segmenti tematici, e un po' per la difficoltà – come ha intuito Alfredo Viggiano – di abbandonare il paradigma mito/antimito e buono/cattivo governo³. Dal magistero di Roberto Cessi in avanti, la storiografia si è orientata talvolta verso interpretazioni generali, speculative, per quanto spesso illuminanti⁴; o in alternativa verso

¹ *I Diarii*, p. 268.

² È d'obbligo menzionare alcune *summae* storiografiche: Grubb, *When Myths Lose Power*; Knapton, «Nobiltà e popolo»; Martin, Romano, *Reconsidering Venice*; Varanini, *La Terraferma veneta del Quattrocento*; Dursteler, *Introduction*; Varanini, *I nuovi orizzonti della Terraferma*.

³ Viggiano, *Politics and constitution*, p. 80.

⁴ Questo si riscontra soprattutto negli storici della passata generazione (Roberto Cessi, Giorgio Cracco, Gaetano Cozzi, Frederic Lane, per citare i più noti), che grazie a una visione giustamente onnicomprensiva sulla tenuta dello stato veneziano, tendevano poi a condensarne la soluzione

ricerche documentate, in grado di sfidare *de visu* il problema, ma da un unico o al massimo da un paio di punti di vista⁵.

Scopo di questo saggio, allora, è di coniugare i due approcci finora battuti, nel convincimento che sull'argomento occorra metodologicamente muoversi secondo quanto Roberto Sabatino Lopez usava ripetere ai suoi studenti: «idee larghe e suggestive, esempi e modelli stretti e precisi»⁶. Da tali limiti stretti questo saggio cerca di partire, integrandoli entro una prospettiva maggiormente olistica, per quanto scontata: la tenuta politico-costituzionale della Repubblica di Venezia dipendeva da un complesso di fattori politici, economici e culturali. Una proposta, questa, che non respinge le posizioni storiografiche espresse fino ad oggi dalla venezianistica, ma ne verifica a fondo le condizioni, i legami, le cause e le conseguenze. Si vuole insomma superare la *grand narrative* che a volte sembra avviluppare la parabola statuale veneziana, rendendo spesso arduo il dialogo con le altre esperienze. È convinzione di chi scrive, infatti, che avere una mentalità da “mercanti”, rifuggire dagli schematismi rigidi, dimostrarsi pragmaticamente fedeli alle istituzioni, siano tutti elementi – se accertati puntualmente – funzionali al discorso sulla “tenuta” dello stato veneziano; sebbene, al contempo, essi costituiscano lo stadio finale di processi e interazioni più complesse, ad oggi ancora da indagare e di cui questo lavoro cerca di offrire una interpretazione più organica.

Questo è quanto si vuole dimostrare nelle pagine seguenti, lavorando sulla *proditio* di Marino Falier (§ 1.1) e dedicando a ciascuno dei tre elementi un paragrafo che ne avvalori l'attendibilità e la tracciabilità documentaria: sia nel discorso particolare di reazione alla congiura (§§ 2, 3, 4), sia in quello più generale dell'esperienza storica veneziana (§§ 2.1, 3.1, 4.1). In più, prima delle considerazioni conclusive (§ 6), è parso opportuno accostare tale modello interpretativo ad altri due momenti politicamente e costituzionalmente destabilizzanti per la Serenissima, così da testarne l'aderenza a differenti contesti (§§ 5-5.2).

Sono necessarie ancora un paio di premesse, una particolare e una generale e “teorica”. Rispetto all'episodio che abbiamo scelto come test, non si intende recuperare in questa sede il dibattito fattuale sulla celebre vicenda del 1355, anche se *in itinere* si coglierà l'opportunità di correggere il tiro su alcuni suoi punti. Piuttosto, l'episodio va qui inteso come un laboratorio di

in formulazioni molto brevi e icastiche. Al lettore restavano, però, quasi più dubbi che certezze. Molto giocava in loro favore la lunga esperienza negli archivi veneziani, l'indubbia intelligenza, che quindi garantivano la *bona fides* dello studioso; poco influiva, però, la necessità di esplicitare i nessi, le funzioni, gli esiti e le cause di termini quali “elasticità”, “senso dello stato” o “pragmatismo”. Una difficoltà che si avverte, con maggior vigore, nel momento in cui la venezianistica è poi costretta a misurare tali definizioni storiografiche – che hanno una loro intrinseca validità, lo si specifica – con altri casi della penisola, che sul tema (nel tardo medioevo) hanno avviato da tempo ricerche intense e analisi estremamente puntuali.

⁵ Con riferimento alla storiografia veneziana, sulla stessa linea si sono espressi i dubbi di Ortalli, *The genesis of a unique*, p. 9; mentre più in generale, appaiono pertinenti le impressioni di Chittolini, *Un paese lontano*, in particolare p. 346.

⁶ La citazione è in Romagnoli, *Il Medioevo: uno stato d'animo?*, p. 48.

dati quantitativi e qualitativi, in cui ritrovare le condizioni adeguate allo studio della problematica. Nonostante la scarsa documentazione disponibile, la congiura di Marino Falier si è infatti rivelata straordinariamente utile per stimare gli elementi che avevano consentito allo stato veneziano di reagire a una crisi di tale portata⁷. Prontezza degli organismi giudiziari, attenzione al tessuto socioeconomico della società lagunare, gestione dell'immagine e della memoria: su questi tre fattori, fra loro variamente combinati, le strutture del *comune Veneciarum* poterono contare e rafforzarsi nel tempo.

Sul piano del lessico concettuale, è opportuno ricordare che è doverosa la cautela nei confronti di formule che, qui adoperate, potrebbero generare incomprensioni o anacronismi; soprattutto in tempi in cui la storiografia italiana si è dimostrata affatto insensibile al linguaggio dello storico⁸. La “costituzione” cui si vuole fare riferimento, infatti, è quella che Otto Brunner (riprendendo una riflessione di Carl Schmitt) aveva definito *Verfassung*, distinguendola dalla *Konstitution*: la prima profondamente intessuta, modellata sulle dinamiche sociali, economiche e culturali degli uomini e dei gruppi umani di una data società⁹. In altre parole, non esisteva in laguna, come altrove, una carta generale che vigilasse sull'assetto politico e costituzionale che i veneziani si erano dati, sull'essere legalmente e giuridicamente una *respublica*, insomma¹⁰. La parola “stato” è usata nell'accezione accolta per i secoli del tardo medioevo italiano, con tutti i suoi limiti, inadeguatezze e tensioni, ma che, come allertava Giorgio Chittolini quasi un ventennio fa, non andrebbe forse troppo mistificata¹¹. Con il termine “crisi”, invece, si è voluto semplicemente definire il momento di sbandamento vissuto ai massimi vertici delle istituzioni, rispetto alla rodata dialettica di potere favorita dagli organismi politici veneziani¹².

1.1. *L'episodio: 16 aprile 1355*

Prima di entrare nel vivo dell'analisi, è opportuno premettere qualche cenno sui fatti accaduti a Venezia nell'aprile 1355. Secondo la tradizione, nei

⁷ Molte delle fonti utilizzate in questo lavoro sono dovute all'erudizione di Lazzarini, *Marino Faliero*. La diversa impostazione della problematica qui proposta, però, ha richiesto una loro completa rilettura e la ricerca di ulteriori testimonianze.

⁸ Benigno, *Parole nel tempo*.

⁹ Brunner, *Il concetto moderno di costituzione*. Nella venezianistica simile considerazione si trova in Maranini, *La Costituzione di Venezia*, pp. 9-17 e Cassandro, *Concetto, caratteri e struttura*, pp. 23-24.

¹⁰ Qualcosa di vagamente comparabile, a Venezia, possono considerarsi le cinque compilazioni ufficiali di leggi e provvedimenti: la promissione ducale, la *Promissio malefici*, gli statuti civili e marittimi e il capitulare del Minor Consiglio (Girgensohn, *Introduzione storica*, p. IX-XII).

¹¹ Chittolini, *A Comment*, mentre con riferimento all'esperienza veneziana si veda Orlando, *Alla ricerca della statualità*.

¹² È merito di Reinhart Koselleck se, ad oggi, si è più consapevoli della distorsione prospettica che può provocare l'uso del termine “crisi” nell'analisi storica (Koselleck, *Crisis*).

primi mesi del 1355 una lite fra il patrizio Giovanni Dandolo e il *paron* di nave Bertuccio Isariello aveva richiesto l'azione risolutiva del doge. Quest'ultimo – in accordo con una pratica formalizzata da decenni – si limitò a riprendere severamente la condotta dell'Isariello e a indirizzarne le ragioni presso gli organi competenti¹³. La notte seguente, in gran segreto, Marino Falier si incontrava con Bertuccio, dichiarandogli il suo malessere nei confronti di un patriziato superbo e dileggiante la dignità del doge e del popolo. A seguito del colloquio, i due si lasciarono avendo trovato piena intesa sul da farsi: la notte del 15 aprile di quell'anno, il falso allarme di un attacco genovese in laguna avrebbe fatto radunare a Palazzo Ducale il fior fiore della nobiltà veneziana, che sarebbe stata sterminata in piazza San Marco per spada degli armati radunati dall'Isariello. Quindi la strage nobiliare sarebbe continuata per le vie cittadine, e il doge avrebbe assunto la signoria in nome del popolo.

Subito il ricco *paron* si mobilitò alla ricerca di un folto seguito, che seppe trovare nel ceto meno abbiente della società, soprattutto uomini di mare e lavoratori dell'arsenale (i cosiddetti arsenalotti), ma anche tagliapietra, scrivani e piccoli operatori di cambio. Tuttavia, la notte prima del fatidico giorno, paure e incomprensioni causarono una fuga di notizie. Un pellicciaio di nome Vendrame, infatti, riferì quel che sarebbe dovuto avvenire al patrizio Nicolò Lion, il quale si affrettò a riportare quanto appena saputo al doge in persona. Questi, peraltro, mostrò di curarsi poco dell'allarme; ma il Lion riuscì ad attirare l'attenzione dei consiglieri ducali, avviando così l'inchiesta che portò nel giro di un paio di giorni alla scoperta della trama ordita dai congiurati. Il 17 aprile 1355 Marino Falier, processato dal Consiglio dei Dieci coadiuvato da una *zonta* di 20 nobili¹⁴, saliva al vertice della scalinata di pietra dove aveva giurato di osservare i dettami della promissione ducale, e lì, spogliato delle insegne regali, trovò la morte per decapitazione. I principali aderenti alla congiura vennero impiccati fra le due colonne della piazzetta; altri fuggirono o conclusero i loro giorni in prigione; non pochi, poi, beneficiarono della grazia concessa dai Dieci. L'istituzione di una processione lungo il perimetro di piazza San Marco durante la festa di sant'Isidoro (16 aprile), contribuì a suggellare, infine, la ritrovata quiete in città.

2. *Il fattore politico: tempi, modi, istituzioni*

Le tempistiche e il linguaggio dei documenti superstiti attestano come il patriziato fosse stato assai rapido nel prendere provvedimenti contro l'in-

¹³ Per una trattazione più approfondita della vicenda, si veda (con relativa bibliografia) Ravegnani, *Il traditore di Venezia*, pp. 75-133.

¹⁴ La *zonta* o *additio* era un consiglio di nobili di cui i Dieci si servivano per ampliare (sempre a membri selezionatissimi) il processo decisionale. Proprio a seguito della congiura Falier, l'organismo venne confermato e parificato in termini di possibilità di voto, governando assieme al potente consiglio fino alla riforma del 1582 che ne deliberò l'abolizione.

fausta vicenda. Se fra il 14 e 15 aprile 1355 i consiglieri ducali e il Consiglio dei Dieci avevano ricevuto i primi ragguagli sulla congiura, un paio di giorni dopo (il 17) verso Marino Falier e i suoi complici «debitam iusticiam fieri fecimus», ovvero: erano stati fermamente processati, condannati e giustiziati¹⁵. Al crepuscolo del 21 dello stesso mese, poi, il Maggior Consiglio confermava l'elezione del nuovo doge nella persona di Giovanni Gradenigo¹⁶. Il ricambio al vertice proseguì dunque senza impedimenti, anzi con maggior sollecitudine rispetto a più ordinari contesti.

Nessun dubbio su quanto appena accaduto: si era trattata di una *proditio*¹⁷ perpetrata da Falier, «qui fuit auctor et caput», e dagli altri congiurati con lo scopo di “sovertire” e “distruggere” la città di Venezia (e non il *comune* o il *dominium*, si badi)¹⁸. Pertanto, la gravità dell'evento era stata immediatamente recepita dal ceto dirigente, senza ambiguità o insicurezze.

Per fare un paragone, si era lontani dagli accadimenti della congiura Querini-Tiepolo del 15 giugno 1310, quando solo gradualmente, nel giro di qualche settimana, ci si rese conto del pericolo scampato. In quel frangente, all'inizio non si era parlato di *proditio* (anche se si ricorse al termine *proditores*), bensì di «*excessus*»¹⁹, «*magna novitas*»²⁰, e poi, in tono man mano più grave, di «*inauditum scelus*»²¹ e «*iniquum motum*»²². Si dovette attendere il mese di luglio, infatti, per vedere emergere nelle fonti i termini di «*proditio*»²³, «*conspiracio*»²⁴ o addirittura, più tardi, «*factum armorum de ca' Teupulo et de ca' Quirino*»²⁵. Tale evoluzione lessicale e concettuale va colta alla luce del contesto in fase di deterioramento, con i congiurati che a partire da luglio avevano iniziato a fuggire, a darsi per dispersi e a non rispettare le località di esilio fissate dalla Signoria²⁶. Ad un certo punto, Venezia si rese conto che sarebbe

¹⁵ Lettera del vicedoge a Lorenzo Celsi, podestà di Treviso, datata 17 aprile 1355 (Verci, *Storia della Marca Trevigiana*, n. MDXXIX).

¹⁶ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti ASVe), *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 19, c. 49r. Elezione non del tutto casuale: egli era stato fra i principali fautori della repressione della congiura (Rossi, *Giovanni Gradenigo*, p. 308).

¹⁷ L'unico riferimento al termine «*conspiratio*» si riscontra in una deliberazione dei Dieci, datata 23 settembre 1355 (*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 312).

¹⁸ Così ancora in Verci, *Storia della Marca Trevigiana*, n. MDXXIX e nel prologo d'inaugurazione dei lavori del Maggior Consiglio, datato 19 aprile 1355 (ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 19, c. 46v).

¹⁹ *Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, n. I.

²⁰ Lettera del doge al capitano e al podestà di Capodistria, datata 17 giugno 1310 (*Appendice I*, p. 375).

²¹ Lettera del doge a Gregorio Dolfin, bailo di Armenia, datata 27 giugno 1310 (*ibidem*, p. 377).

²² Lettera del doge a Enrico Ferro e Pancrazio Giustinian, castellani di Corone e Modone, datata 16 luglio 1310 (*ibidem*, p. 378).

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, n. VI.

²⁵ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II*, reg. I, n. 9.

²⁶ Il ritardo con cui si afferma questa definizione giuridica della congiura, non è stato riconosciuto da Matteo Magnani in un articolo sul crimine di lesa maestà a Venezia nel Trecento (Magnani, *La risposta di Venezia*). Appare ragionevole la tesi di fondo dell'autore che rileva la difficoltà, nell'ordinamento giuridico veneziano, di fare uso di questa “regale” accusa; ciò non esclude, automaticamente, che in qualche modo non si stesse cercando di introdurla in laguna,

stato meglio avere Baiamonte Tiepolo ancora barricato a Rialto, piuttosto che vederlo libero, itinerante e ospitato dai nemici della Repubblica. Situazione, questa, che si protrasse per quasi due decenni.

Ma reagire con prontezza non aveva significato, contestualmente, il ritorno a più sereni sviluppi. Tornando al 1355, si presero contromisure per proteggere i membri del Maggior Consiglio «donec dux fuerit creatus», cosicché potessero girare armati nella sala consiliare a tutte le ore del giorno²⁷. Da una deliberazione del 1357, sappiamo che in quei giorni la medesima licenza era stata concessa dal Consiglio dei Dieci agli avogadori di comun, ai consiglieri ducali e ai membri dello stesso operanti al tempo della congiura Falier²⁸. Nel mese di maggio il clima in città appariva lontano dall'auspicata distensione. Le celebrazioni per la festa dell'Ascensione solleccitarono un dispiegamento di milizie senza riscontri fino all'anno precedente. Il censimento degli abitanti delle contrade urbane, l'inedita collaborazione fra signori di notte e capisechiere e l'ulteriore reclutamento di uomini, fanno ben trasparire quanto ci si preoccupasse più della recente *impasse*, che – come si vuole far credere – della solenne cerimonia in via di approntamento²⁹.

Solo il 10 giugno i Dieci notificavano che «per gratiam Dei terra nostra reducta sit in statu quietis et pacis», ritirando le disposizioni prese sopra³⁰. Almeno apparentemente, perché proprio in quel giorno l'autoritario consiglio avviò una sequela di inchieste contro uomini e donne imputati di aver profeso «verba contra statum et honorem dominationis»: inchieste destinate a durare per tutta l'estate del 1355³¹. In realtà di mezzo vi erano anche, ma non unicamente, risse e alterchi sfociati in manesche colluttazioni. Tuttavia, vale la pena evidenziare la ripetuta invettiva di questi protagonisti contro il governo della Repubblica, ché altrimenti il Consiglio dei Dieci non avrebbe avuto autorità d'intervento³², e la loro circoscrizione topografica in uno specifico sestiere veneziano, quello di Castello. È noto, infatti, come nella zona risiedesse

specie in forza delle riflessioni dei giuristi trecenteschi sullo status di «superiorem non recognoscens» della Repubblica (Pansolli, *La gerarchia delle fonti*, pp. 219-248). Non a caso, la categoria del «crimen lesae maiestatis» si trova chiaramente espressa anche nelle fonti veneziane: in una sentenza del 1319 su un esponente della congiura Querini-Tiepolo (*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II*, reg. II, n. 32); nella cronaca di Rafaino Caresini per accusare l'insubordinazione dei veneziani a Tenedo nel 1381 (De Caresinis, *Chronica*, p. 59); nell'incipit di una deliberazione del 1475 sul fenomeno del contrabbando (Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali*, pp. 490-491).

²⁷ ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 19, c. 46v.

²⁸ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 513.

²⁹ *Ibidem*, nn. 246-253.

³⁰ *Ibidem*, n. 257, sebbene già Marino Venier e Lando Lambardo, capi dei Dieci, avessero proposto senza successo, il 27 maggio, di dismettere l'imponente dislocazione di forze, paventando il disagio – forse politico – provocato da tali misure: «quod dicte custodie removeantur nec fiant de cetero donec aliud per dominacionem ordinabitur» (*ibidem*, n. 256).

³¹ *Ibidem*, nn. 258-273, 277-281, 283-291, 294-296, 299-300.

³² Anzi, «l'accusa di reati verbali fu usata dalla nobiltà per soffocare qualsiasi forma di dissenso e imporre l'ortodossia d'opinione a tutta la società veneziana» (Ruggiero, *Patrizi e malfattori*, pp. 263-272 e citazione a p. 271).

la fascia popolare della città, marinai e arsenalotti in testa. Un dato peraltro intuibile dal cognome degli stessi accusati: Pietro *de Scarsella*, Pietro *Duracinus*, Nicoletto *Greco*, Andrea *Zaffono*, etc. Dunque, anche prescindendo dal racconto dei cronisti, si può dedurre che Marino Falier avesse certamente captato il diffuso malcontento fra le componenti più deboli della società, le quali mostravano i segni di una pericolosa instabilità³³. Comprensibilmente, perciò, egli non aveva esitato a cercare l'appoggio di Bernardo Isariello, popolano fra i più influenti a Venezia, per porre in essere i suoi propositi³⁴.

Malgrado il silenzio delle fonti istituzionali e cronachistiche, la giustizia dello stato marciano si abbattè con uguale intensità anche su alcuni membri del patriziato. Ma di ciò sappiamo poco. La scelta di raccogliere in un apposito «*liber processuum*» le condanne dei personaggi coinvolti nella congiura, non si è rivelata certo d'aiuto: di esso sembra non esservi più traccia già nella prima metà del Quattrocento³⁵. Gli unici casi in grado di suggerire alcune valutazioni sono quelli di Bertuccio Falier e Pietro Badoer.

Il primo era un parente alla lontana del doge, nonché suo uomo di fiducia. Accusato di omessa denuncia, sapere della trama orchestrata da Marino Falier senza avvertire chi di dovere, egli venne condannato dai Dieci «*ad standum perpetuo in carcere forti*» sotto Palazzo Ducale, inibendo ad «*aliqui sui attinentes*» di far parte del predetto consiglio fino alla sua morte³⁶. Inizialmente si era guadagnato la possibilità di avere «*aliqua finestra seu foratorium*» in quella che doveva essere una cella angusta, «*una sorta di anticamera dell'inferno*»³⁷, salvo poi vedersi revocata l'autorizzazione³⁸. E un atteggiamento così rigido da parte della Repubblica ebbe poco da spartire sia con la richiesta (rigettata) della moglie di Bertuccio di poter «*loqui et ire ad suum*

³³ Altrove la situazione era indubbiamente più esplosiva. In Europa la *jacquerie* (1356) e la rivolta inglese (1381) avevano mostrato il volto più tragico e sanguinario della crisi di metà secolo. Nella penisola, invece, furono i contesti urbani a subire le maggiori pressioni sociali, dovute anche alle conseguenze della peste del 1348 e sostenute dai salariati dell'attività manifatturiera (a Firenze si materializzò il caso più noto, il tumulto dei *ciompi*, ma anche a Siena e Perugia). A Venezia il tono delle proteste fu assai minore, forse perché il commercio marittimo (rispetto alla manifattura) aveva imposto altri equilibri socioeconomici alla società lagunare (si veda *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*).

³⁴ L'elenco di una trentina di popolani coinvolti nella congiura, oltre a quelli già citati nel testo, si trova in una deliberazione del 30 dicembre 1355, in cui il Consiglio dei Dieci concedesse loro la grazia privandoli, però, dell'esercizio di qualsiasi carica pubblica (Cecchetti, *Di alcuni cospiratori graziati*, pp. 111-112).

³⁵ Unica testimonianza è una deliberazione dei Dieci sulle sentenze contro i congiurati (13 gennaio 1356), la quale «*ponatur in libro processuum*» (*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 356). Ferruccio Zago ha sostenuto che tale registro potrebbe identificarsi con il IV mancante della serie *Misti* del fondo *Consiglio dei Dieci* (*ibidem*, pp. XI-XVI). Tuttavia, occorre ricordare come a Venezia fosse diffusa la pratica di conservare in appositi fascicoli (*quaterni*) le sentenze e i bandi di chi si era dimostrato pericoloso agli occhi della Repubblica.

³⁶ ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 19, c. 38r, ma edito anche in *Legislazione del Maggior Consiglio (1348-1363)*, n. V.

³⁷ Gazzini, *Storie di vita*, p. 38, in relazione alle prigioni prive di aperture verso l'esterno.

³⁸ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, nn. 403, 430.

maritum cum una alia persona quotiens dominationi placuerit» nel 1359³⁹; sia con il tentativo di Genova – alquanto rischioso, viste le recenti tensioni fra le due potenze – di mediare a favore del prigioniero affinché gli si concedesse almeno il confino: i Dieci ordinarono alla Signoria di liquidare «cum pulcris verbis» l'ambasciata giunta appositamente in laguna⁴⁰. Nel gennaio 1361 gli fu accordato un solo privilegio: la facoltà di incaricare qualcuno «pro acquirendis aliquibus possessionibus et bonis suis in Ferariensi districtu»⁴¹. Lo stato veneziano sapeva colpire con fermezza e rigore laddove necessario, ma allorché la situazione appariva sotto controllo, esso badava affinché i capitali e le rendite di quelli che restavano pur sempre suoi sudditi non si disperdessero. Un aspetto, questo, di cui si discuterà a breve.

Parimenti complessa è la vicenda di Pietro Badoer, duca di Candia. Il 31 gennaio 1361 il Consiglio dei Dieci mandava a Creta un suo consigliere, Bernardo Sanudo, per esaminare la veridicità di un avvenimento che, se comprovato, avrebbe risvegliato antiche diffidenze tra le fila del patriziato. «Ad noticiam ducalis dominii», infatti, era giunta voce di una grave dichiarazione del Badoer, manifestata durante un banchetto nel giorno della festa di san Lazzaro:

Quid dicitis vos de domino Marino Faletro? Ipse fuit intimus amicus meus et reperi me quando fuit factus dux. (...) Vere si ego fuisset ibi [a Venezia] et ipse misisset pro me illa ora, ego fecissem statim sibi venire ducentos homines, et si dixisset michi pure una die ante, ego fecissem sibi venire mille.

L'imprudente duca aveva forse bevuto qualche bicchiere di troppo; d'altronde quel giorno si trovava a palazzo «ubi omnes biberunt», ma c'è di più. Un certo *frater Catarinus* si era recato più volte da Pietro Badoer, istigandolo a «esse dominus ad bachetam de civitate Veneciarum» proprio contando sul seguito di armati; egli rispose al frate «quod nolebat», chiudendo la partita senza neanche aver tentato di aprirla⁴².

³⁹ *Aggiunte e annotazioni*, n. A15.

⁴⁰ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, nn. 341-343. Meglio era invece andata a fra Nicolino, al quale il 15 marzo 1357 si permetteva di rientrare a Venezia, presso il convento di Santo Stefano di cui era stato priore, grazie a una *peticio* dell'ambasciatore del re d'Ungheria (*ibidem*, n. 474). Questa vicenda va però inserita nel contesto della tregua temporanea stabilita fra le due potenze rivali, che di lì a breve avrebbe portato alla pace di Zara del 1358: Krekic, *Venezia e l'Adriatico*, pp. 51-61 e Jászay, *Venezia e Ungheria*, pp. 39-78.

⁴¹ *Ibidem*, n. 677. Sui beni di Bertuccio Falier nel Ferrarese, si veda Lazzarini, *Marino Faliero*, pp. 319-329.

⁴² Il resoconto è in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 683, anche se in consiglio se ne parla dal 16 dicembre 1360 (*ibidem*, n. 670). Sarebbe interessante far luce sulla misteriosa figura di questo *frater Catarinus*, che credo possibile far coincidere con il *Caterinus/Katerinus* presente in laguna negli anni 1356-1359: *magister* di teologia dell'ordine francescano, egli appare implicato nella vertenza su alcuni beni di Marino Falier (*ibidem*, n. 362) e come testimone di una vicenda riguardante Michele Falier, incarcerato e poi rilasciato dai Dieci (*ibidem*, n. 584).

«Acciocché de fedele ogniuno diventi fedelissimo»⁴³, rifletteva sull'episodio un'anonima penna del XVIII secolo, Venezia fece un uso accorto e misurato della *fidelitas*. A tale riguardo, Pietro *de Compostellis*, notaio degli ufficiali di notte, aveva ricevuto una ricompensa di 10 ducati, poi subito raddoppiati a 20 poiché «fideliter» aveva faticato notte e giorno sulle carte processuali dei congiurati⁴⁴. La metà di quest'ultima somma, invece, spettava a Marino *de Buiono* e ai suoi collaboratori, «qui interfuerunt et laboraverunt ad tormentandum proditores»⁴⁵. E quando l'erogazione di premi in denaro era apparsa eccessiva, la Repubblica optò per la consueta licenza d'armi⁴⁶.

La *fidelitas* andava incoraggiata e premiata, ma con discrezione e senza sprechi. Per questa ragione Donato Barbaro si era visto negare la licenza d'armi, pur avendo (a suo dire) tenuto sotto custodia il congiurato Giovanni Accursi⁴⁷. Fu persino «laniata» una petizione dello stesso tenore di Nicolò Zorzi, «quod asserebat interfuisse captioni olim Philipi Calendario proditoris»⁴⁸. Mentre più tardi, nel 1361, Nicoletto e Moretto Trevisan, figli del defunto Roberto, supplicarono i Dieci al fine di ottenere il rinnovo della rendita annua di 40 ducati accordata anni prima al padre «quia [Roberto] denunciavit dominio prodicionem que erat ordinata fieri contra statum bonum nostre civitatis». L'istanza dei due fratelli, «consideratis predictis et atenta fidelitate eorum», trovava accoglimento con la rendita aumentata a ben 4 grossi, ma – si badi – non in ricordo del nobile gesto del padre, bensì perché essi lo avevano sostenuto «ad fatiendum ipsam denunciacionem» e ne avevano approvato la scelta⁴⁹. Più che alla stregua di un vitalizio ereditario, dunque, la fedeltà alle istituzioni andava guadagnata sul campo; difatti, ci informa una nota a margine, venuti a mancare anche i due Trevisan «non duret ulterius ista provisio».

2.1. Una congiura possibile? Fedeltà, rapidità, collegialità

Cercando di tirare le somme, si può dire che le istituzioni dello stato veneziano avevano reagito con prontezza al tentativo di *subvertere* gli equilibri

⁴³ ASVe, *Miscellanea codici, Storia Veneta*, b. 69 (*Congiure Venete*), f. 57r.

⁴⁴ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 274.

⁴⁵ *Ibidem*, n. 275.

⁴⁶ Come accaduto ad Angioletto Michiel (*ibidem*, n. 367) ed Ermolao Venier (*ibidem*, n. 780).

⁴⁷ *Ibidem*, n. 312.

⁴⁸ *Aggiunte e annotazioni*, n. A10, ma anche altri casi di richieste *laniate* ai nn. A11, A13, A14.

⁴⁹ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 688. Ma vi erano grazie ben più durature, destinate a sfidare i secoli perché alla base del mito veneziano, e – qualora negate – in grado di minarne la struttura portante. In questo caso lo stato marciano era disposto a sostenere la loro durata senza scadenze. Come accaduto alla *vecia del mortar* della congiura Querini-Tiepolo nel 1310, che per aver intralciato le operazioni degli armati diretti in piazza san Marco, ottenne di non vedersi mai aumentato l'affitto della casa in cui abitava e di proprietà dei procuratori di San Marco. La Repubblica rispettò la disposizione nei confronti degli eredi della donna per cinque secoli, fino alla sua caduta nel 1797 (Ortalli, *Venezia, il mito, i sudditi*, pp. 82-88, 95).

politici e costituzionali lagunari, ormai in via di assestamento dai tempi della *serrata* del 1297. Il Consiglio dei Dieci, organo creato quasi mezzo secolo prima in risposta a un'altra congiura, quella di Querini-Tiepolo, aveva operato senza impedimenti, ostentando capacità di azione e risolutezza⁵⁰. La politica aveva insomma fatto il suo dovere, e aveva comprovato (ancora una volta) l'esigenza di condividere fra più membri del patriziato la responsabilità di gravose decisioni.

Premiare quei sudditi che avevano concorso, ognuno a proprio modo, a rinsaldare la *fidelitas* nei confronti del *comune Veneciarum*, era un atto consueto a Venezia come altrove⁵¹. Tuttavia, in laguna un gesto del genere si differenziava per il concreto ascendente sulla dialettica sempre composita, sempre altalenante fra governante e governati. A dimostrarlo non è tanto l'avverbio «solite» usato per omaggiare la benevola dominazione della Repubblica, quanto il fatto che in molti si fossero presentati davanti alla Signoria anche per adombrare meriti dalla dubbia credibilità, esigendo in cambio la giusta ricompensa. Era diffusa la voce, insomma, che a Palazzo Ducale fosse possibile trovare un riconoscimento sostanzioso, se non un lauto guadagno, per chi avesse dimostrato di aver supportato gli interessi dello stato veneziano. Tale fiducia avrebbe pesato fortemente sulla lunga e fortunatissima pratica della *delazione* in laguna. Una dinamica identica, infatti, si riscontra negli anni successivi alla congiura Querini-Tiepolo del 1310. Nel 1321, a quasi due anni dall'assassinio di un temibile congiurato, la Repubblica non aveva abbandonato chi – già premiato a suo tempo – si era prodigato per eseguire materialmente il delitto, tale *Ricius*, imponendo al cognato di quest'ultimo di fornirgli un «soldum pedestrem» per la sicurezza del collaboratore⁵². Mentre nel 1326 un pregiudicato come Braco si era visto revocare il bando inflitto dalla città di Ragusa, perché «fidelem se exhibuit in factis nostris in partibus Sclavonie et specialiter contra Bayamontem proditorem»: essendo stata la sua fedeltà «ferventem et claram in nostris agendis»⁵³. Una *fidelitas*, dunque, condivisa e conveniente per entrambi gli attori in gioco, i quali aderivano sì allo *status quo* del regime politico lagunare, ma in ragione di calcoli e finalità che potevano essere differenti, quando non addirittura discordanti.

L'imposizione di un controllo serrato su uomini, mezzi e territorio, d'altro canto, lasciava intravedere un tessuto politico e sociale se non lacerato, perlomeno compromesso dalle dure contingenze di quegli anni. La compo-

⁵⁰ In virtù dei nuovi apparati istituzionali che da questo secolo «legarono le politiche giudiziarie all'azione dei governi, affidandole progressivamente a organi dipendenti direttamente da essi, composti da membri eminenti dei gruppi dirigenti ma digiuni di diritto, e interpreti di un'attività giudiziaria e di repressione a sostegno dei nuovi, più concentrati assetti di potere» (Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani*, p. 450).

⁵¹ Si pensi, per esempio, alla *fidelitas* strumentalizzata dalle missive signorili viscontee in pieno Trecento (Gamberini, *Aequalitas, fidelitas, amicitia*, p. 450). Di più vasta portata è la recente raccolta di saggi sull'argomento, ovvero *Loyalty in the Middle Ages*.

⁵² *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II*, reg. II, n. 258.

⁵³ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri III-IV*, reg. III, n. 96.

nente popolare della società veneziana, che recentemente la storiografia sta tentando di meglio inquadrare⁵⁴, si era rivelata disponibile ad assecondare le trame più oscure di una parte del ceto dirigente. Infatti, seppure dagli scarni elementi a disposizione⁵⁵ appare impossibile attribuire al popolo una seria rivendicazione politica⁵⁶, emerge comunque una sua sorprendente duttilità nel farsi coinvolgere nelle lotte interne al patriziato, magari con fini non necessariamente coincidenti⁵⁷. D'altronde, l'accusa mossa nel gennaio 1362 dal nobile Giacomo Marango a un altro nobile, Pietro Giustinian, «tu te vos far cavo de popolo»⁵⁸, sottolinea proprio questa sfumatura: non soltanto il disprezzo tutto aristocratico per una politica socialmente trasversale⁵⁹, ma anche il fatto che fra popolo e alcuni esponenti del patriziato fosse possibile un'intesa strumentale o programmatica che dir si voglia.

Insistere più del dovuto sul sostegno dei ceti subalterni alla congiura, ci farebbe tuttavia cadere nella rete finissima della propaganda – come vedremo – da subito messa in piedi dalle istituzioni e dai cronisti veneziani. Bertuccio Falier e Pietro Badoer erano stati la testimonianza flebile ma significativa del coinvolgimento nella vicenda di altri membri del patriziato. A tal proposito, forse non andrebbe sottovalutato il riferimento a «ser Bertucius Faletro et socii» nella già citata richiesta di una finestra nella cella di isolamento, ponendo questo richiamare la presenza di altri nobili che con Bertuccio stavano condividendo la condanna. A maggior ragione quando si pensi che all'epoca le prigioni avevano raggiunto un grado di strutturazione tale, che

il semplice raggruppamento dei detenuti in spazi separati – ad esempio a seconda del crimine, della condizione socioeconomica o delle condizioni di salute – riduceva le frizioni, preveniva le rivolte e aiutava a ridurre la diffusione di malattie⁶⁰.

⁵⁴ Sull'argomento resta ancora valido Romano, *Patrizi e popolani*. Attualmente l'idea del "popolo" come «corpo morto» non è progredita di molto rispetto a quanto prospettato in Cracco, *Società e stato*, p. 454 e Tenenti, *The sense of space and time*, p. 19. Recenti e ancora in corso, invece, sono gli spunti proposti in Judde De Larivière, Salzberg, *Le peuple est la cité*, pp. 1113-1140; mentre relativa all'ultimo quarto del XVI secolo, è la ricerca di Iordanou, *Pestilence, poverty, and provision*.

⁵⁵ Tutto lo studio di Claire Judde de Larivière sul moto popolare a Murano, nel 1511, ruota attorno alla difficoltà di ricostruire l'evento così come tramandato dalle scritture, d'impronta tipicamente patrizia, degli organismi giudiziari veneziani (De Larivière, *La révolte des boules de neige*, in particolare pp. 246-248).

⁵⁶ Il 9 febbraio 1362 i Dieci erano preoccupati per lo svolgimento «istius adunancie facte in Castello», rimettendo ai suoi inquisitori di indagare sulla cosa (*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 730).

⁵⁷ Senza mettere in discussione, però, le leve del potere saldamente in mano al patriziato (Pillini, *I «popolari» e la «congiura»*, pp. 63-71).

⁵⁸ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 729.

⁵⁹ Specie a seguito della progressiva gerarchizzazione della società veneziana intervenuta nel Trecento, come delineato in Mueller, *Espressioni di status sociale a Venezia*, pp. 53-61.

⁶⁰ Geltner, *La prigione medievale*, p. 111, laddove più cauta è la posizione di Gazzini, *Storie di vita*, p. 59. Per la realtà carceraria veneziana, si veda Scarabello, *Carcerati e carceri a Venezia*, pp. 8-18. A sostegno dell'ipotesi di cui sopra, vi è la risposta fornita dai veneziani nel 1317 a un'ambasciata papale: essi tenevano i carcerati in «diversis carceribus et cum mansionibus secundum diversitatem culparum» (ASVe, *Commemoriali*, reg. 2, c. 14r).

Si è ritenuto superfluo ricostruire qui l'odissea cui andò incontro Pietro Badoer, che lo portò a essere bandito definitivamente dai Dieci, insospettiti dalla riluttanza del nostro protagonista a chiarire la sua posizione⁶¹. È il caso di mettere in luce, invece, alcuni passaggi dell'episodio sopra riportato. Il 16 dicembre 1360 gli avogadori di comun, i capi e i consiglieri dei Dieci votarono di trattare l'argomento durante la seduta del prossimo mercoledì 23 dicembre, sebbene in quest'ultimo giorno l'argomento non venne poi mai richiamato; il 21 gennaio 1361, quindi, i capi del medesimo consiglio proposero di non procedere oltre con le indagini⁶², suscitando nello stesso giorno la reazione degli avogadori di comun (il fatto andava esaminato «pro servanda equalitate et iusticia» della Repubblica)⁶³; dieci giorni dopo, nel momento in cui si ebbe notizia dell'arrivo a Creta di Bernardo Sanudo, furono ancora questi ultimi a sostenere l'iniziativa inquisitoria⁶⁴; infine, il 23 giugno di quell'anno giunse il proscioglimento dall'accusa per Pietro Badoer, senza però il supporto politico degli avogadori⁶⁵. Non è tanto l'antagonismo fra i due organi, Avogaria di comun e Consiglio dei Dieci, a richiamare qui la nostra attenzione, dato che risulta fisiologica nelle dinamiche istituzionali veneziane⁶⁶; quanto l'inatteso mutamento di giudizio del potente consiglio compiutosi nel giro di un mese, un mutamento che trova una spiegazione – ritengo – nella modifica dell'assetto gerarchico interno allo stesso patriziato. A dicembre i capi dei Dieci a favore della discussione del caso Badoer erano Dardi Bembo, Ermolao Coppo e Giacomo Marango, mentre a gennaio, con l'improvvisa retromarcia sulla questione, a occupare la stessa carica erano succeduti nel frattempo i membri di una nobiltà ben più prestigiosa e influente, espressa da Marco Giustinian, Giovanni Loredan e Andrea Gradenigo.

In sostanza, fu la parte del ceto dirigente più abile a perpetuarsi nei centri del potere, a domandare letteralmente di “strappare” e “distruggere” l'incartamento accusatorio⁶⁷. Per quale ragione? L'ipotesi più verosimile è che si volesse scongiurare, per la seconda volta, di scoperchiare un vaso che serbava il lato oscuro, compromissorio con cui il (grande) patriziato era stato costretto a patteggiare nei giorni della congiura. Marino Falier non era da solo, o meglio, non era stato il solo a pensare che un atto di forza sarebbe servito a imporre la

⁶¹ Cracco, *Pietro Badoer*, pp. 123-124.

⁶² «non eatur ante nec procedatur in negocio, sed lanientur et destruantur scripture», in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 678.

⁶³ *Ibidem*, n. 679.

⁶⁴ Desumibile dal riferimento all'azione condotta «secundum Deum et equitatem» (*ibidem*, n. 683).

⁶⁵ *Ibidem*, n. 701.

⁶⁶ Un antagonismo riflesso nella dialettica che caratterizzava il rapporto fra Avogaria di comun e Consiglio dei Dieci: la prima sosteneva la legge «quale garanzia di giustizia e uguaglianza», mentre il secondo «quale espressione di autorità» (Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, p. 100).

⁶⁷ Giustinian e Gradenigo sono nell'elenco delle «duodecim nobiliorum proles Venetiarum» che, giusto in quegli anni, un noto cronista annoverava nella ricostruzione genealogica delle famiglie veneziane: *Venetiarum historia*, p. 276.

propria visione politica, in specie nei riguardi della guerra contro Genova. E le affermazioni di Pietro Badoer, che fossero il frutto dell'ebbrezza momentanea o di una ferma convinzione, apportano a questa tesi un elemento denso di significato: una parte del patriziato non era rimasta troppo scossa dal devastante evento, a dispetto del luttuoso «non scribatur» nel registro dei Dieci⁶⁸. Essa invece, se non vi aveva aderito apertamente, era stata tuttavia pronta a sostenerne le devastanti conseguenze dal punto di vista politico e costituzionale. La stessa fronda, vistasi privata del suo *leader*, non aveva poi indugiato a spalleggiare per ovvie ragioni i vincitori, abbandonando in gran numero l'anziano doge al suo destino e contribuendo a catalizzare verso di lui – unico e solo – l'eterna infamia dell'atto⁶⁹. Molti di loro scamparono alla pena capitale, come il Badoer; pochi, alla maniera di Bertuccio, pagarono duramente il coinvolgimento passivo nella vicenda.

3. *Il fattore economico: una crisi potenzialmente (s)conveniente*

Se da una parte la reazione repressiva aveva garantito il conclamato ri-entro allo «stato pacifico e quieto», dall'altra pratiche più sofisticate di potere costituivano una prassi fondamentale del modello di *governance* veneziana, forse quella più peculiare⁷⁰. È il lato economico della vicenda quello che si andrà qui ad analizzare, a vantaggio del *comune Veneciarum* ma soprattutto dei suoi sudditi. Quasi che – viene da ipotizzare – il patriziato avesse ambito a trarre profitto pure da un evento così traumatico, sia in termini materiali che immateriali.

L'immensa ricchezza sequestrata ai congiurati, fra cui spiccava quella di Marino Falier, aveva suggerito al Consiglio dei Dieci, nel novembre 1355, di nominare una commissione per gestire le vertenze sui beni confiscati: «quia utile est et necessarium»⁷¹. E ciò non solo a causa dello spirito mercantile che ispirava l'azione della giustizia veneziana⁷², come vedremo meglio più avanti, bensì pure per le necessità finanziarie dovute alla ripresa della guerra contro il regno d'Ungheria. Insomma, alle casse del comune occorreva nuova liquidità e al più presto⁷³. Di qui l'ordine impartito il 13 gennaio 1356 di vendere

⁶⁸ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 243.

⁶⁹ Così anche Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, pp. 315-316 e soprattutto Pillinini, *Marino Falier e la crisi economica*, pp. 57-58, 69.

⁷⁰ Si veda il numero monografico *Linguaggi del potere*, per quanto si riferisca alla tarda età moderna.

⁷¹ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 325.

⁷² Un carattere che trova riscontro anche nel contesto urbano fiammingo, dove per i crimini più sanguinosi si preferiva (tendenzialmente) l'adozione di pratiche riconciliative rispetto a quelle punitive; almeno fino a quando gli organismi giudiziari furono nelle mani del patriziato cittadino (Boone, Armes, coursses, assemblies).

⁷³ Difatti, non credo sia un caso che i primi due ufficiali del nuovo organismo, Sclavo Bollani e Michele Morosini, fossero stati «olim officiales rationum guerre».

«ad incantum ad denarios» le proprietà immobiliari al momento disponibili, come le «possessiones» di Bertuccio Isariello⁷⁴.

Tuttavia, i raggiri erano una possibilità all'ordine del giorno anche a Venezia, e le pretese su un patrimonio tanto ricco si facevano sempre più consistenti. La Repubblica si vide così costretta (poco più di un mese dopo) a pretendere dai «petentes de bonis proditorum» di comprovare la fondatezza dei loro diritti; diversamente facendo, essi (e le rispettive mogli) sarebbero incorsi in severe pene pecuniarie⁷⁵. Che non vi fosse da scherzare con queste disposizioni, lo apprese Francesco Morosini *de Barbaria*, al quale, a seguito di un minuzioso accertamento, fu negata la possibilità di riappropriarsi di un credito contratto nei confronti dell'Isariello⁷⁶. Non sembra di intravedere alcun pregiudizio dietro l'operato della commissione, ma solo il tentativo di portare a termine il lavoro nel modo più equo possibile. Meglio, infatti, era andata nel 1361 a Lucia, Gianninno e Cataruccia, figli ed eredi di Pietro Basseggio, che avevano ottenuto «sicut est ius et iustum», dopo una rigorosa fase probatoria, di rientrare in possesso di un investimento commerciale del padre in cui era coinvolto anche Filippo Calendario, il congiurato⁷⁷.

L'entità dei beni gestiti dall'*officium super rationibus bonorum proditorum* non aveva tenuto al riparo l'organismo dalle speculazioni degli stessi ufficiali deputati a gestirlo. L'integrità etica del patriziato in fatto di pubbliche cariche, d'altronde, è un mito sfatato da tempo dalla storiografia⁷⁸. Fu Sclavo Bollani, infatti, a subire per primo l'accusa di essersi appropriato «malo modo de bonis dictorum proditorum que spectabant comuni»; fu condannato all'esclusione per un anno da consigli, uffici, rettorati dentro e fuori il dogado, e al pagamento dell'ingente cifra di 100 ducati⁷⁹. E probabilmente il fenomeno speculativo era ancora lontano dall'esaurirsi, se addirittura qualche mese dopo, nell'ottobre 1356, i Dieci istituivano un *colegium* investito dell'autorità di inquisire i colpevoli di frode, avendo «libertatem retinendi et tormentandi pro habenda veritate»⁸⁰.

Più intricata si era rivelata l'amministrazione dei beni di Marino Falier. Uomo tra i più facoltosi di Venezia, l'anziano doge aveva assommato al suo patrimonio considerevoli proprietà e diritti feudali nell'entroterra veneto. Dopo la decapitazione, il *comune Veneciarum* era formalmente subentrato nei diritti di tutti quei titoli. Le prime complicazioni erano sorte nel feudo della Valmareno, dove il vescovo di Ceneda e Tolberto da Camino si contendevano il possesso del castello. La replica del Consiglio dei Dieci non si discostò

⁷⁴ *Ibidem*, n. 359.

⁷⁵ *Ibidem*, n. 390.

⁷⁶ *Ibidem*, nn. 470-472.

⁷⁷ *Ibidem*, n. 714.

⁷⁸ Queller, *Il patriziato veneziano*, oltre a Pozza, *Un caso di stregoneria* e a Knapton, *La condanna penale di Alvise Querini*.

⁷⁹ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, nn. 407-408.

⁸⁰ *Ibidem*, n. 454.

molto da quella proferita anni addietro per la stessa vertenza⁸¹: «secundum formam pacti» i Dieci si reputavano giudici della disputa, riservandosi così di valutare i diritti di entrambi i contendenti⁸². Forse proprio l'annosa controversia fra il vescovo cenedese e i Caminesi aveva convinto Venezia, qualche mese dopo, a convertire in podesteria il feudo, dando modo ai Dieci – non al Maggior Consiglio o al Senato, com'era consuetudine – di redigere la commissione del futuro rettore⁸³. Nel 1360 il vescovo tornava ancora all'attacco, inviando un'ambasciata in laguna a pretendere la metà delle rendite del *castrum* della Valmareno, secondo gli accordi pattuiti con i procuratori di San Marco; d'altronde – sosteneva – egli a Marino Falier non aveva mai chiesto di soddisfare tale obbligo, ma ora «privilegium seu concessio personalis deficit cum persona»⁸⁴. Secca e concisa era stata la replica di Venezia: constatando la continuità dell'investitura del bene, senza alcuna interruzione o modifica dei capitoli dell'accordo, «dominus episcopus non petit iustum nec honestum»⁸⁵. La Repubblica, si diceva fra le righe, succedeva al doge decapitato nei diritti come nei privilegi connessi.

Ma una quota significativa del patrimonio di Marino Falier era ubicata nel Padovano. Qui Francesco il Vecchio da Carrara era stato abile nello sfruttare la situazione, sequestrando già nell'estate del 1355 tutti i beni pertinenti al doge decapitato. I Dieci spedirono da quelle parti il notaio Andrea, mostrandosi disponibili a negoziare la questione giacché «numquam denegavimus vel denegaremus iusticiam alicui»⁸⁶. Presero quindi avvio fitti scambi diplomatici, che videro la Repubblica avvalersi dei più raffinati strumenti retorici: non più il comune o la Signoria, ma ora era «tota nostra comunitas» a fare appello al signore padovano affinché ponesse fine alla «parva causa», dato che – «teste Deo» – Venezia aveva sempre amato e favorito il bene del dominio carrarese. Né si mancò di incitare un certo spirito di emulazione in Francesco, ricordandogli il «syngularem amorem qui viguit inter nostrum dominium et bone memorie patrem suum»⁸⁷. Alla fine, complice la resistenza del Carrarese e il desiderio di concludere al più presto la contesa, la Repubblica acconsentì a ritornare in possesso dei beni «per viam iuris vel per viam curialitatis», mandando a riceverne fisicamente l'investitura il già a noi noto Pietro *de Compostellis*⁸⁸. Altri casi si potrebbero enumerare⁸⁹; tuttavia quanto riportato basta

⁸¹ La vicenda è rintracciabile in *Venezia - Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI*, nn. 540-542, 544.

⁸² *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 276.

⁸³ *Ibidem*, nn. 348-350. Sulle commissioni dei rettori veneziani, si rimanda al recente Rizzi, «*Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas*».

⁸⁴ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 662.

⁸⁵ *Ibidem*, n. 663.

⁸⁶ *Ibidem*, n. 305.

⁸⁷ *Ibidem*, nn. 329-330.

⁸⁸ *Ibidem*, nn. 331-333, 336-337.

⁸⁹ Come la vicenda di un acquirente dei beni di Falier nel Padovano, Francesco *Iuda*, che nel 1361 si lamentava con i Dieci della decima pretesa dal vescovo locale; tale tributo, egli asseriva, non era previsto nel contratto al momento dell'acquisto. Sulla vertenza è noto solo un blando

a mettere in evidenza la doppia convenienza che agisce dietro le ragioni dello stato veneziano: in una circostanza così delicata come i rapporti con Padova, quella che può sembrarci una sconcertante arrendevolezza a favore della città patavina, va letta nel contesto più ampio delle evoluzioni in atto sullo scenario internazionale. È opportuno ricordare, infatti, come nel 1355 terminava il lungo (e mal tollerato) protettorato veneziano su Padova, e come poco dopo, nel 1356, Francesco il Vecchio si sarebbe affrettato ad appoggiare l'invasione ungherese contro Venezia dall'entroterra⁹⁰. Di fronte a un regime signorile in via di robusto consolidamento, in pericolosa prossimità del dogado, dunque, la Repubblica aveva senza dubbio inteso non acuire ulteriormente i motivi di scontro, rinunciando laddove non indispensabile all'ostinata difesa di posizioni.

La situazione dei beni di Falier in laguna era parimenti complessa, se non più critica. Il 9 dicembre 1355 il Consiglio dei Dieci delegò ancora una volta a una commissione il compito di vagliare le petizioni di «omnes illos qui habeant petere super possessionibus condam domini Marini Faletro»⁹¹. L'attività riproponeva appieno il modo di operare dell'ufficio sopra i beni dei congiurati. Ad esempio, a Francesco si riconosceva il diritto di essere risarcito per una somma non specificata, probabilmente inerente qualche affare commerciale condotto assieme al doge⁹². Mentre il notaio Toffolo aveva dovuto sottoporsi a un'attenta indagine prima di ricevere l'infedazione di un manso nella Valmareno, che possedeva «pacifice» da più di dieci anni⁹³. L'aspetto interessante del caso, però, si rileva nel fatto che lo stato veneziano aveva tenuto fede a una semplice promessa verbale fatta da Marino Falier a Toffolo, senza alcuna testimonianza scritta a sostegno («quod non reperitur cancellatus de inventario dicte canipe»); in fondo, era bastato informarsi presso i rettori della Valmareno e gli ufficiali *super rationibus* per assicurarsi «quod dictus Thofolus iuste petit»⁹⁴. Dunque, riprendendo volutamente l'espressione proposta sopra, la Repubblica era subentrata nei diritti, nei privilegi e – sappiamo ora – anche nelle promesse del doge decapitato. Un dato concreto, quest'ultimo, sul quale varrebbe la pena riflettere, in nome di quella qualità ed autoconsapevolezza del potere in grado (più spesso di quanto si creda) di incidere profondamente sulla percezione dei sudditi verso le istituzioni determinate a governarli.

Anche questa commissione lavorò instancabilmente e, si direbbe, senza rancore verso figure vicinissime al doge, come sua moglie Aluica Gradenigo e la di lei sorella, Engoldise. Nel 1357 le due donne avevano contestato al comune la vendita «de aliquibus arnesiis et massariciis» non di pertinenza di

tentativo della Repubblica di mediare la questione presso il Carrarese, oltre alla richiesta segreta di un *consilium* da parte dei giuristi (*ibidem*, nn. 697, 719).

⁹⁰ Kohl, *Padua under the Carrara*, pp. 68-99 e Varanini, *Venezia e l'entroterra*, pp. 186-187, 196-199.

⁹¹ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 346.

⁹² *Ibidem*, n. 345.

⁹³ *Ibidem*, n. 657.

⁹⁴ Ancora Ortalli, *Venezia, il mito, i sudditi*, pp. 82-88, 95.

Marino Falier, bensì appartenuti alla loro madre Fiordilise. Si era indecisi sul da farsi, se non altro a causa dell'insufficiente documentazione di prova («cum probaciones quas ipse produxerint non sint in totum ad plenum»). Alla fine, volendo «componere et acquiescere» l'imbarazzante controversia, si addivenne a un compromesso, risarcendo con sette grossi le due nobili donne⁹⁵.

Particolare cura venne riposta nella tutela dei patrimoni femminili, anch'essi inevitabilmente coinvolti nella confisca dei beni dei congiurati. Non che vi sia troppo da meravigliarsi, a ben vedere, dato l'ampio spazio riservato in laguna alle questioni dotali, di cui il primo libro degli statuti di Jacopo Tiepolo (1242) appare come la testimonianza più convincente⁹⁶; o quando si riscontri la libertà, nei decenni centrali del Trecento, con cui le donne veneziane potevano appellarsi ai Giudici del Proprio per avviare la procedura di restituzione della dote⁹⁷. Tale favore si era concretizzato piuttosto velocemente, anzi furono le stesse interessate o chi per loro a far presente allo stato veneziano, entro pochi mesi dalla vicenda, i loro diritti. Ancora una volta le donne della famiglia Falier non si erano tirate indietro. Nel novembre 1355 il Consiglio dei Dieci predisponne un'inchiesta per assicurarsi l'età di Agnesina Falier, nipote del doge, con lo scopo di capire «sub quo modo et forma» assegnarle la «securitas»⁹⁸; qualche tempo dopo a Fantino Querini, suocero della giovane, si erogava materialmente la somma dovuta, con un ulteriore contributo di 15 ducati «pro expensis nurus sue quos restat habere pro ultimo anno»⁹⁹. La già menzionata Aluica Gradenigo, poi, non solo riscuoteva indietro la sua dote, ma anche l'intera liquidità in denaro di cui Marino Falier aveva potuto disporre liberamente prima di essere giustiziato; la donna veniva costretta a restituire, però, «aliquam argenteriam et res que fuerunt dicti condam ser Marini», in quanto non inclusi nell'accordo¹⁰⁰. E l'elenco potrebbe estendersi a oltranza¹⁰¹.

Vi è qualche traccia anche di donne legate ad altri congiurati. A Nicoletto Calendario, «dampnatus» al carcere perpetuo, si permetteva di «facere securitatem» in favore della sorella¹⁰²; quanto alla moglie di Filippo Calendario, riscosse 15 grossi dal patrimonio del marito «pro resto repromisse filie sue»¹⁰³. D'altronde, assicurare un buon matrimonio alla discendenza femminile costituiva un'aspirazione strategica anche per i non appartenenti al patriziato.

⁹⁵ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 484.

⁹⁶ *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo*, pp. 18-100.

⁹⁷ Guzzetti, *Dowries in fourteenth-century Venice*, in particolare p. 465.

⁹⁸ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, n. 323.

⁹⁹ *Ibidem*, nn. 338, 344, 377.

¹⁰⁰ *Ibidem*, n. 324.

¹⁰¹ Altre sentenze su figure femminili legate alla casata Falier *ibidem*, nn. 339, 395-396, 404, 456, 552, 700.

¹⁰² *Ibidem*, n. 357.

¹⁰³ *Ibidem*, n. 376. Così come anche il caso della moglie di Stefano Trevisan: *ibidem*, nn. 347, 466.

3.1. Alla base della stabilità: un tessuto socioeconomico tutelato

Si è dunque visto che in questo frangente la Repubblica, con un atto d'imperio, avrebbe potuto incamerare la totalità dei patrimoni dei congiurati. Ma ciò accadde solo in parte. L'innata propensione del ceto dirigente a soppesare costi e benefici aveva agito su due fronti: quello del comune e quello dei sudditi. Da parte sua, il primo aveva operato sulla scorta di un categorico *leitmotiv*: monetizzare velocemente quanto più possibile. Peraltro, le esigenze finanziarie premevano massicciamente sull'erario comunale, dato che il 14 maggio 1357 il Senato autorizzava la richiesta di un prestito di 20.000 ducati: «quod nisi habeatur dicta pecunia, negocia nostra portarent maximum periculum et sinistrum»¹⁰⁴. Si sa, per esempio, di come ancora nel 1359 fossero in deposito presso la Camera del frumento ben 25 grossi «de bonis olim Phylippi Kalendarii». Altrettanto sintomatico appare l'impegno a liquidare i beni di Marino Falier: venderli sì, ma badando a non andare sotto un prezzo minimo stabilito e assicurandosi di prendere nota delle migliorie apportate agli immobili, così da strappare un prezzo più alto sul mercato («ita quod comune nostrum habeat drectum suum»)¹⁰⁵.

Tuttavia, come abbiamo visto, la Repubblica tramite apposite commissioni aveva al contempo offerto l'opportunità di rivalersi su debiti, *repromisse* e *securitates* ascrivibili ai patrimoni dei congiurati; o aveva tollerato che questi ultimi continuassero ad attendere ai loro interessi economici fra le mura del carcere e in esilio¹⁰⁶. Un segno tangibile del mitico “buon governo” di Venezia? Niente affatto, seppure per vie traverse anch'esso dovette contribuirvi non poco a irrobustirlo. Piuttosto, senza caricare di troppa enfasi la tesi di Diane Owen Hughes sulla dote come volano per lo sviluppo dell'economia europea¹⁰⁷, conta invece rimarcare l'interesse per una società quale era quella lagunare, ad alto indice di investimenti commerciali e governata da patrizi-mercanti, a non sconvolgere delicati equilibri socioeconomici più facili a disfarsi che a costruirsi. Restituire il maltolto, in sostanza, voleva dire immettere liquidità in un mercato caratterizzato dalla cronica carenza di capitali e metalli¹⁰⁸; liquidità che anche le donne veneziane – si è dimostrato – sapevano mettere a frutto¹⁰⁹. Dunque, si era trattata di una politica che aveva fatto comodo allo stato marciano e, soprattutto, ai suoi sudditi. Questi, concorrendo in gran nu-

¹⁰⁴ *La regolazione delle entrate e delle spese (secc. XIII-XIV)*, n. 242.

¹⁰⁵ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V*, nn. 371, 385, 481, 565, 687, 793.

¹⁰⁶ Alla vicenda di Bertuccio Falier sopra citata, si aggiunga quella di Nicolò Zicuol, congiurato vicinissimo alla persona del doge e che, esiliato a Candia, continuava a seguire gli affari di famiglia a Rialto (Lazzarini, *Marino Faliero*, p. 191).

¹⁰⁷ Lanaro, Varanini, *Funzioni economiche della dote*, p. 86.

¹⁰⁸ D'altronde, problemi di liquidità, bancarotte e frodi monetarie assillavano il mercato rialtino proprio in questi anni (Mueller, *The Venetian money market*, pp. 140-145).

¹⁰⁹ Guzzetti, *Gli investimenti delle donne veneziane*; Clarke, *Le 'mercantesse' di Venezia*.

mero a rientrare in possesso delle doti di figlie, mogli e sorelle¹¹⁰, non intendevano privarsi della “funzione economica”¹¹¹ di quei capitali o interrompere quello che qualcuno ha definito il “ciclo patrimoniale della dote”¹¹². Non a caso «familia, id est substantia», riassumeva laconicamente Alberico da Rosate in quegli anni¹¹³. Non tralasciando il fatto, recentemente posto all’attenzione degli studiosi, per cui i beni dotali potevano assecondare l’ascesa sociale dei gruppi familiari¹¹⁴ o concorrere a «rendere più solido un patrimonio per altri versi pericolante»¹¹⁵.

Gli esempi proposti fanno sufficientemente emergere il secondo elemento su cui lo stato veneziano si era appoggiato per far fronte al momento di stallo. Era stata la pratica dell’opportunità, del “ragionevolmente utile” a guidare il patriziato nella seconda fase della congiura¹¹⁶. Era stata – andando più a fondo – la sua consapevolezza di prosperare in una società che il commercio aveva contribuito a forgiare e interconnettere economicamente, su più piani e in diverse direzioni. Smuovere tasselli non irrilevanti da questo mosaico, con riferimento ai patrimoni dei congiurati, avrebbe provocato scosse a tutto il sistema anche al di là del mero dato economico. Politica ed economia, a Venezia, erano intrecciati nella buona e soprattutto nella cattiva sorte. Tale atteggiamento va ascritto a quell’*habitus* mentale che permeava le azioni di uomini, nobili o popolani che fossero, assuefatti da secoli a soppesare guadagni e perdite di un affare, di una conquista territoriale, di un provvedimento amministrativo¹¹⁷. Dopotutto, il «pro comodo mercatorum et utilitate nostri comunis» si qualifica come un binomio concettuale imperante e inscindibile nelle fonti veneziane fino a tutto il Quattrocento¹¹⁸.

¹¹⁰ Infatti, in riferimento alla pretesa degli uomini (ma non solo) di chiedere indietro la dote delle loro donne, Stanley Chojnacki rimarca come «it was in the interest of men to keep strong their connections with their married sisters, daughters, aunts, wives, and mothers even over the course of decades, to keep up their membership in the evolving social networks of these women of substance» (Chojnacki, *Getting Back the Dowry*, p. 111).

¹¹¹ Lanaro, Varanini, *Funzioni economiche della dote*, pp. 81-102.

¹¹² Grendi, *I Balbi*, p. 294.

¹¹³ De Rosate, *Dictionarium iuris*, alla voce «Familia», p. 266b.

¹¹⁴ I Foscari, famiglia ancora di poco rilievo nel XIV secolo, si avvantaggiarono dell’ingente somma di 3.000 ducati portata dalla dote di Caterina Michel, moglie di Nicolò Foscari e madre del futuro doge Francesco (Romano, *La rappresentazione di Venezia*, p. 31). La stessa dinamica si riscontra anche a Firenze in pieno Quattrocento: Klapisch-Zuber, *La «mère cruelle»*, pp. 1097-1109 e Fabbri, *Alleanza matrimoniale e patriziato*, pp. 64-69.

¹¹⁵ Lanaro, Varanini, *Funzioni economiche della dote*, p. 94.

¹¹⁶ Proprio in riferimento all’ambito giudiziario, si veda Ruggiero, *Politica e giustizia*, pp. 389-407.

¹¹⁷ Una chiave di lettura, questa, proposta tempo addietro da Eugenio Dupré Theseider, e poi richiamata più volte da Gherardo Ortalli a giustificazione dei molteplici aspetti della civiltà veneziana: statualità, sistema pattizio, fonti statutarie, mitografia. Fra i contributi più significativi, si segnalano: Dupré Theseider, *Venezia e l’Impero d’Occidente*, in particolare p. 244; Ortalli, *Il mercante e lo stato*, in particolare pp. 131-135.

¹¹⁸ Tenenti, *Il senso dello Stato*, p. 324. Per il discorso politico sul *bonum comune* plasmato dai linguaggi e dalle necessità di una *societas mercatorum* in corso di potente affermazione, si veda Todeschini, *Mercato medievale*. Circa l’esperienza veneziana, manca ancora una puntuale ricognizione sul tema come altrove si è provveduto a fare da tempo. Stando ad un’analisi rapida

4. *Il fattore culturale: la rappresentazione e la memoria della congiura come strumenti di stabilità*

È noto come Venezia, nella sua lunga vicenda storica, scommise molto, moltissimo sull'elaborazione e sulla proposta di un'immagine di sé¹¹⁹. Una strategia, questa, che coinvolgeva non soltanto la produzione storiografica lagunare, già orientata verso il mito agli inizi dell'XI secolo, ma anche le scritture di governo che da Palazzo Ducale partivano per raggiungere le terre del dominio veneziano e le realtà estere, specialmente quando inerenti delicate crisi politiche.

Ben si comprende, quindi, il tenore dell'informativa spedita al podestà di Treviso, Lorenzo Celsi, coeva al giorno della decapitazione del doge, il 17 aprile 1355¹²⁰. A nome di Giovanni Sanudo, consigliere ducale ora nei panni di vicedoge, si metteva al corrente il rettore della vicina città di quanto appena verificatosi a Venezia. Manca nel testo, però, ogni riferimento alla dinamica dell'evento, per cui gran parte sembra piuttosto mirato a rassicurare circa il sereno e disciplinato rientro all'ordine della città lagunare, con la consegna alla giustizia di Marino Falier, «qui fuit auctor et caput proditiōnis predictae», e dei principali fautori della congiura. Grazie all'immane sostegno divino, si continua, la «civitas» era tornata alla stabilità politica e sociale: «universaliter omnes cives, tam nobiles quam populares, in maxima unitate et fidelitate ad statum et honorem domini et bonum statum totius patrie perseverant». Il ricercato silenzio sull'accaduto era giustificato nelle prime righe: «ne per alia sinistra informatio data foret in contrarium», dunque a scongiurare che si divulgasse una versione negativa circa le reali condizioni della Repubblica. A tal proposito, dalla laguna si invitava il rettore a diffondere una positiva ricostruzione dell'evento nei modi che avrebbe ritenuto più opportuni e, infine, a esortare i sudditi del rettorato di Treviso «ad perseverandum in fidelitate et obedientia nostra». Nessun altro dettaglio si ritenne opportuno manifestare, e d'altro canto può ritenersi indicativo il fatto che non ci siano giunti altri documenti di questo genere.

Tuttavia, in un documento di uguale significato, anche se indirizzato a un altro ambiente, è possibile cogliere le ragioni sottese a un silenzio tanto

delle fonti cronachistiche e istituzionali fino al Trecento, non appare azzardato constatare la scarsissima presa del concetto di *bonum commune* in laguna; a favore, invece, di un più massiccio ricorso a quello di *bonum terre/patrie/reipublicae/civitatis/communis Veneciarum*. Tuttavia, va rilevato il dato per cui, almeno fino a tutto il Quattrocento, a Venezia il modulo lessicale relativo all'"interesse pubblico" fosse ancora intriso di quella materialità (*utilitas, necessitas, commodum*) che nel resto della penisola, fra XIII e XIV secolo, aveva lasciato il posto a valori più astratti e imperativi, quali appunto il *bonum commune* (Mineo, *Cose in comune e bene in comune*, pp. 50-58). Un ritardo (o una lunga durata), quello di quest'ultimo aspetto, che solo una società a radicata matrice mercantile poteva essere in grado di sostenere per secoli.

¹¹⁹ La bibliografia di rimando sull'argomento, a partire da quella sul "mito di Venezia", è ormai smisurata per essere citata in questa sede. Piuttosto, il riferimento più funzionale al discorso qui specificatamente trattato va a Ortalli, *Venezia allo specchio*.

¹²⁰ Verci, *Storia della Marca Trevigiana*, n. MDXXIX.

vigile quanto irrinunciabile. Il contesto è ancora una volta quello della congiura Querini-Tiepolo, in una Venezia profondamente scossa dall'aver assistito a una violenta trama ordita da un così largo numero di nobili. In una lettera del 10 luglio 1310 agli ambasciatori veneziani presso la Curia romana, il doge Pietro Gradenigo ingiungeva (anche qui) di «dicere veritatem et obviare omnibus sinistris et falsis suggestionibus cuiuscumque [*dei congiurati*]», pensando a non pregiudicare («preiudicare») i rapporti della Repubblica con Roma e a perseguire l'«honorem nostrum et bonum negociorum nostrorum»¹²¹. Insomma, per lo stato veneziano l'avversa decodificazione di un drammatico evento intervenuto in laguna poteva incidere pesantemente sulle incombenze diplomatiche (i *negocia*), soprattutto quando di mezzo vi erano attori poco amichevoli e in circostanze politiche ancor meno piacevoli, come la guerra di Ferrara combattuta in quegli anni. Nella vicenda di Marino Falier, il duro conflitto con Genova aveva raggiunto proprio nei mesi fra il 1354 e il 1355 uno dei momenti di massima tensione fra le due potenze, culminando nella sconfitta della flotta veneziana a Sapienza il 4 novembre 1354. Si trattò di un momento di sbandamento che influì non poco sui propositi del vecchio doge¹²².

Anche dalle penne dei cronisti veneziani non troppo distanti dall'evento è possibile scorgere una certa reticenza ad argomentare l'evolversi dei fatti. L'impressione trasmessa è quella di un'azione (la *proditio* di Marino Falier) improvvisa, inaspettata, priva di una valida giustificazione. L'anziano doge era passato, nel giro di pochi mesi, da «sapiens» a «maligno instigatus spiritu»¹²³, colpevole di essersi affidato «quampluribus complicibus et plebeis» per attuare il suo proposito¹²⁴: «voller la città de Venexia in suo dominio per modo de tirapnia»¹²⁵. Come nell'informativa sopra analizzata, le fonti cronachistiche indulgono copiosamente sui particolari della giustizia della Repubblica, vantata come immediata e implacabile¹²⁶; sul perenne appoggio dell'evangelista Marco¹²⁷ e sul ritorno della città «in stado tranquillo»¹²⁸.

¹²¹ Lettera edita in Avogadro, *La congiura Tiepolo-Querini*, pp. 4-5.

¹²² Balard, *La lotta contro Genova*, pp. 101-114 e Lazzarini, *La battaglia di Porto Longo*.

¹²³ *Venetiarum historia*, pp. 240, 243; *Cronica di Venexia*, pp. 143-144; De Caresinis, *Chronica*, p. 9; *Il codice Morosini*, pp. 83-84; Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, p. 35-36.

¹²⁴ *Venetiarum historia*, p. 243, ma anche in: *Cronica di Venexia*, p. 144; De Caresinis, *Chronica*, p. 9; *Il codice Morosini*, p. 84; Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, p. 36.

¹²⁵ *Cronica di Venexia*, p. 144, ma anche in: *Venetiarum historia*, p. 243; *Il codice Morosini*, p. 84; Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, p. 36. Più mitigati i toni di Rafaino Caresinis, per il quale Marino Falier «ad damnum reipublice enormiter conspiravit» (De Caresinis, *Chronica*, p. 9).

¹²⁶ *Venetiarum historia*, pp. 244-245; *Cronica di Venexia*, p. 144; De Caresinis, *Chronica*, p. 10; *Il codice Morosini*, p. 84; Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, pp. 36-37.

¹²⁷ *Cronica di Venexia*, p. 144; De Caresinis, *Chronica*, p. 9; *Il codice Morosini*, p. 84; Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, p. 38.

¹²⁸ *Cronica di Venexia*, p. 144; *Il codice Morosini*, p. 84. L'eccezione è costituita da Giorgio Dolfin, che più realisticamente riporta come «per questo tradimento stava Venetia in grandissima guardia – de di et de nocte in arme – et fu facto il nobil homo missier Marcho Corner, Capitano General de tutta Venecia» (Dolfin, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, p. 37).

Una efficace politica dell'immagine, però, non si limita semplicemente a illustrare (o a non illustrare) un evento nel migliore dei modi possibili; al contempo, essa è chiamata a indirizzare attenzioni, impressioni ed emozioni suscitate nei sudditi verso più favorevoli percorsi interpretativi¹²⁹. Nel nostro caso, tale fu la strategia incoraggiata dal patriziato nei confronti di quello che doveva considerarsi *in secula seculorum* l'unico e principale colpevole: Marino Falier.

Per questo motivo, ricalcando quanto predisposto dopo la congiura Querini-Tiepolo, il Consiglio dei Dieci deliberò di istituire, «pro recognitione immense gratie», una solenne processione in piazza San Marco ogni 16 aprile, giorno della sventata congiura e in concomitanza della memoria liturgica di sant'Isidoro. Al rito avrebbero dovuto prendere parte *tutti*, per un momento di laica sacralità verso cui la Repubblica non era disposta ad ammettere deroghe. Quando nel 1362 la ricorrenza cadde in coincidenza con il Sabato Santo, i Dieci posticiparono di due giorni la commemorazione della congiura senza prendere in considerazione l'eventualità di rinunciarvi. Peraltro, il culto del santo orientale non era mai stato particolarmente fervido a Venezia, nonostante l'arrivo delle spoglie durante il dogado di Domenico Michiel (1118-1130)¹³⁰, tanto che si può facilmente immaginare come la rievocazione della congiura Falier avesse preso facilmente il sopravvento sul carattere religioso della giornata. Nel corso degli anni la processione assunse i lineamenti di una vera e propria rappresentazione funebre: simboli ducali, vessilli e musicisti erano banditi, mentre i membri delle Scuole Grandi portavano i loro ceri capovolti. Il rito era, anzitutto, un avvertimento per chiunque ambisse a ricoprire la carica dogale¹³¹. I vantaggi erano molteplici, come ha potuto rilevare Edward Muir, dacché

ricelebando le vittorie, il governo non solo rendeva omaggio al Santo sotto la cui protezione la vittoria si era verificata, e non solo ricordava i morti, ma riaffermava anche la validità della classe dirigente, rinnovava i legami sociali, ravvivando il patriottismo, e ravvisava un nemico disprezzato, contro cui il volgo si poteva unire¹³².

Ma l'attitudine a voler "dimenticare ricordando" agì anche attraverso altri canali, e più precocemente rispetto a quanto si fosse ipotizzato finora. Nei *Commemoriali*, infatti, sono riportate due bolle papali di Innocenzo VI: in una, datata 31 marzo 1355, il pontefice autorizzava la Repubblica a rifornirsi di vettovaglie presso Rimini, al tempo occupata dai Malatesta contro gli interessi romani; nell'altra dell'8 aprile, poco più di una settimana dopo, lo stesso

¹²⁹ A proposito di queste tematiche suggestive, un punto di riferimento resta Freedberg, *Il potere delle immagini*; così come la svolta dello stesso studioso americano verso le neuroscienze, sommariamente delineata in Freedberg, *Empatia, movimento ed emozione*.

¹³⁰ Tomasi, *Prima, dopo, attorno la cappella*.

¹³¹ Muir, *Il rituale civico a Venezia*, p. 250; qualcosa anche in Boholm, *The Doge of Venice*, p. 150.

¹³² Muir, *Il rituale civico a Venezia*, p. 246.

invitava i veneziani a Roma, al fine di mettere pace con i genovesi e di predisporre la crociata contro gli infedeli. In entrambi i documenti il destinatario era il doge ancora in carica, Marino Falier. Ma nella prima bolla Innocenzo VI scriveva, come di consueto, «dilecto filio nobili viro Marino Faledro duci Veneciarum»¹³³, mentre nella seconda tre punti di sospensione subentravano al posto del nome e cognome del doge¹³⁴.

Non è impossibile giustificare l'evidente anomalia. A causa della loro natura "memorialistica", i tempi di trascrizione dei documenti in questi registri erano meno stringenti rispetto a quelli richiesti, per esempio, dalle deliberazioni correnti dei principali *consilia* veneziani. Così, quando si trattò di ricopiare la seconda bolla, la congiura si era nel frattempo manifestata ed era stata subito sventata dall'azione dei Dieci, stimolando un manifesto rigetto sull'attività, abitualmente molto ossequiosa all'originale, dello *scriptor*: di Marino Falier egli non intese riferire neppure gli estremi personali, seppure inseriti in un contesto che nulla aveva a che fare con la disgrazia appena scampata.

Naturalmente, è difficile valutare se tale riflesso dipese da un'istintiva reazione dello *scriptor*, oppure – come credo – se rientrò anch'esso sotto quel velo di tacito e auspicato silenzio che man mano stava calando sulla memoria della vicenda. Sono molte le testimonianze che potrebbero confermare questa seconda ipotesi: non ultimo la sopracitata nota «non scribatur» iscritta proprio in quei giorni nel registro dei Dieci. Quel che conta, ad ogni modo, è sottolineare come le premesse di una *damnatio* fossero già presenti a pochi giorni dall'accaduto, mentre si sarebbero compiute con l'occultamento del ritratto del doge decapitato¹³⁵.

Intorno alla metà del Trecento, infatti, Palazzo Ducale fu al centro di una complessa e non più rinviabile opera di risistemazione architettonica, con lo scopo di sostenere la dimensione principesca che lo stesso istituto dogale andava formalmente acquisendo. In questo contesto, approfittando della riorganizzazione delle sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio, il 16 dicembre 1366 il Consiglio dei Dieci deliberò di fare a meno del ritratto di Marino Falier, fino a quel momento presente assieme a quelli degli altri dogi veneziani.

¹³³ ASVe, *Commemoriali*, reg. 5, c. 39r.

¹³⁴ *Ibidem*, c. 40v. I documenti raccolti nei *Commemoriali* costituivano la copia fedele degli originali conservati presso i diversi archivi e uffici veneziani. Quand'anche fosse intenzione dello *scriptor* abbreviare l'intestazione o l'iscrizione del documento, ciò non andava mai a discapito del nome e cognome del mittente o del destinatario, quanto piuttosto a discapito dei titoli che a essi seguivano (spesso con formule ceterate); e ciò vale soprattutto laddove il riferimento correva alle grandi autorità, quali il doge di Venezia o il romano pontefice. Inoltre, come si evince dai formulari di commissione per i rettori veneziani, l'omissione nel documento di alcuni dati per semplice pratica cancelleresca, tendeva a essere graficamente restituita con due (e non tre) punti di sospensione.

¹³⁵ Può rivelarsi metodologicamente interessante il parallelo con l'esperienza (negata) della signoria del duca di Atene a Firenze, e ben studiata da De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze*. In Italia sull'argomento, con particolare riferimento al medioevo, non si è andati molto oltre il volume collettaneo *Condannare all'oblio*.

O meglio, nessuno aveva proposto di bandire *strictu sensu* ogni sua traccia visibile, fingendo che l'uomo non fosse mai esistito. La genealogia dei ritratti dogali sopra il cornicione delle pareti delle due sale stava a segnalare la coerenza, la continuità e la stabilità di cui la Repubblica beneficiava da secoli; con la sequela di date dei rispettivi dogadi che andava a ribadire matematicamente tali caratteri¹³⁶. Non volendo alterare un messaggio tanto edificante, si discusse sul come sostituire il ritratto con qualcosa di diverso. Le alternative erano una pittura infamante o uno spazio vuoto «in colore aꝩuro»¹³⁷. La prima proposta non ebbe seguito, essendo la laguna sostanzialmente estranea a pratiche punitive, come la pena infamante, che nel resto dell'Italia di comune godevano di una tradizione giudiziaria consolidata¹³⁸. Fu la seconda, invece, a concretizzarsi. Al volto e alle insegne del doge subentrava dunque un campo blu, teso a prendere il posto delle umane sembianze e recante in basso la seguente iscrizione: «Hic fuit locus ser Marini Faletro decapitati pro crimine proditiōnis». E così tutt'oggi permane. Quando nel 1577 un incendio devastò gran parte della sala consiliare, anche il ritratto di Marino Falier venne nuovamente ridipinto e ricollocato al suo posto, sebbene il blu avesse nel frattempo lasciato spazio al nero e il tempo verbale dell'iscrizione a un più duraturo presente. Quasi a voler comunicare, mediante quest'ultimo aggiornamento, che il monito non dovesse intendersi superato, ma dovesse permanere anche nella coscienza di chi si apprestava a governare. In questo caso, anziché relegare l'evento (e l'uomo) all'oblio e all'infamia perpetua, l'effetto auspicato consisteva nel fissarlo nella memoria collettiva. Il colore in sé, che si tratti del blu o del nero, offre scarsi o contraddittori spunti di riflessione¹³⁹, mentre ovviamente quel che conta è la radicale riduzione posta in essere: dal ritratto alla monocromia¹⁴⁰.

4.1. Quando il mito si fa serio: l'interesse concreto delle istituzioni

Dalle cronache all'arte visiva, dalle missive di governo alle cerimonie religiose: in ognuna di queste pratiche si ravvisa lo sforzo coerente del patriziato

¹³⁶ L'edizione delle iscrizioni latine fissate per ogni effigie, è da poco disponibile in *I dogi nei ritratti parlanti di Palazzo ducale*.

¹³⁷ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 6, c. 48r.

¹³⁸ Ortalli, *La pittura infamante*, pp. 152-153.

¹³⁹ Per il tardo medioevo Michel Pastoureau, che nei suoi studi ha sempre mantenuto una certa cautela nelle interpretazioni sul tema, ha asserito con nettezza che «il blu non è mai né infamante né discriminatorio» (Pastoureau, *Blu*, p. 96, ma anche Brusatin, *Storia dei colori*, pp. 31-32). Peraltro, la visione biologica non si sofferma mai a considerare il colore indipendentemente dall'oggetto, ma esso funziona piuttosto come «medium trasparente oltre il quale, sotto il quale, dietro il quale appare visibile la cosalità delle cose» (Di Napoli, *Il colore dipinto*, p. 108).

¹⁴⁰ Al riguardo, non resta che attendere la pubblicazione della tesi di dottorato della dott.ssa Pamela Gallicchio, che include una nuova proposta interpretativa del dipinto di Marino Falier: Gallicchio, *Policromia negata*, pp. 51-52.

volto a orientare la memoria della congiura¹⁴¹ e a fissarne una interpretazione rimasta immutata fino alla caduta della Repubblica¹⁴². In un certo senso, anche il soffermarsi con forza e in maggior misura – da parte dei cronisti – sull’enfasi delle esecuzioni pubbliche, può senza dubbio leggersi in chiave strettamente mnemonica sfruttando la valenza pedagogica dei rituali giudiziari¹⁴³. Educare al fine di rammentare la lezione, era la logica taciuta. E porre in rilievo unicamente gli aspetti trionfanti del tragico episodio, garantiva un secondo beneficio non trascurabile sui tempi lunghi, lunghissimi quali erano quelli veneziani: far sparire o affievolire il ricordo dei dettagli più scomodi, quelli in grado di destabilizzare la memoria – che è anche identità – della comunità¹⁴⁴. Qualora, però, essi fossero riusciti a superare l’avvolgente cortina di silenzio, immediato sarebbe stato l’intervento censorio delle autorità, a partire dal potente Consiglio dei Dieci¹⁴⁵. Varrebbe forse la pena, allora, di parlare di *damnatio per memoriam*, laddove bisogna riconoscere che di Marino Falier si continuò sempre a discutere, tanto che il diarista Marino Sanudo integrò la sua biografia con una *cronicha anticha*¹⁴⁶; tuttavia, massima era l’attitudine della narrazione a essere ricondotta nei canoni della condanna, della riprovazione e della scelleratezza: una dannazione, appunto¹⁴⁷.

Per Venezia negare fino all’evidenza costituì sempre un assioma politico di concreta utilità e di comprovato interesse, ben prima di ogni simulazione retorica. Poco importava che vi fosse da smentire la pestilenza che ormai stringeva la città negli anni 1575-1577¹⁴⁸, proprio quando i traffici erano in ripresa, o persino tacere la morte del doge Renier «per non turbare il carnevale» del 1789¹⁴⁹: il carattere performativo delle scritture e delle immagini in laguna costituiva la “tecnica di potere” più sofisticata e meglio valorizzata fra

¹⁴¹ Già Jacques Le Goff ricordava che «impadronirsi della memoria e dell’oblio è una delle massime preoccupazioni delle classi, dei gruppi, degli individui che hanno dominato e dominano le società storiche» (Le Goff, *Storia e memoria*, p. 350).

¹⁴² Diversamente da quanto Giuliano Milani ha potuto rilevare in riferimento al ricordo dei *rumores* bolognesi del 1274 (Milani, *La memoria dei rumores*). Sulla memoria della congiura Querini-Tiepolo in età moderna, si veda Preto, *Baiamonte Tiepolo: traditore della patria o eroe e martire della libertà?*

¹⁴³ Gonthier, *Le châtement du crime au Moyen Âge*, pp. 184-190.

¹⁴⁴ Si tratta di un processo ben dimostrato in Stone, Gkinopoulos, Hirst, *Forgetting history*. Storicamente, a simili risultati è giunto il lavoro di Challet, *Peasant’s revolts memory*, ma si veda anche il più classico Justice, *Writing and Rebellion*.

¹⁴⁵ Nel 1418 i Dieci avevano intimato ad Antonio Morosini di consegnare loro un paio di cronache, in quanto recanti l’immagine di un patriziato straziato dalle lotte intestine durante gli anni della congiura di Marino Falier (Benzoni, *Scritti storico-politici*, p. 759). Non dissimile sembra essere stata la sorte toccata a un’anonima cronaca tardotrecentesca (Biblioteca Nazionale Marciana, It. VII, 2545). Nel manoscritto, infatti, la parte sulla congiura e sul processo al doge è stata lacerata, mancando del tutto la pagina in oggetto (f. 89); il racconto riprende poi dall’elenco dei congiurati coinvolti e dalle rispettive condanne, con un’annotazione di mano più tarda sul margine superiore: «Manca la carta relativa ala sentenciac de ser Marin Falier doxe» (f. 90).

¹⁴⁶ Edita in Nadin, *Marin Faliero*, pp. 225-245.

¹⁴⁷ D’altronde, nel 1988 Umberto Eco esprimeva i suoi dubbi sulla possibilità di mettere in pratica l’oblio artificiale (Eco, *An Ars oblivionalis?*).

¹⁴⁸ Preto, *Le grandi pesti dell’età moderna*, p. 123.

¹⁴⁹ Da Mosto, *I dogi di Venezia*, p. 527.

quelle a disposizione negli stati di Antico Regime¹⁵⁰. E ciò perché il patriziato contemplava un presupposto semplice quanto vitale per la sopravvivenza stessa della Repubblica, almeno fino a tutto il XVI secolo: chi avrebbe continuato a investire sulla piazza di Rialto, a fare affidamento sulle sue strutture mercantili sapendo la città in preda al caos, addirittura luogo di uno scontro armato fra *cives* durante l'azione guidata da Baiamonte Tiepolo? Certamente non i preziosi mercanti tedeschi, che avevano a loro disposizione agevoli alternative da opporre al mercato lagunare¹⁵¹; e nemmeno i ricchi signori dell'entroterra italico, attirati dall'«high degree of trust which the Venetian system of government was able to instill in foreign lords with excess liquid assets»¹⁵². Ecco allora l'esigenza di aggiungere dell'altro oltre a un sistema di navigazione rigidamente organizzato, fondato sui viaggi annuali delle *mude*; a infrastrutture funzionali ai bisogni primari del commercio, di cui l'arsenale e i fondachi restano ancora l'emblema più manifesto; a pratiche giudiziarie e normative in grado di tutelare gli interessi dei propri mercanti¹⁵³. Vi era l'esigenza, si diceva, di accompagnare il tutto sempre con una voluta e mirata opera di *marketing* culturale, di *marketing* dell'immagine, fatta parimenti di opportuni silenzi e facili esaltazioni.

Parte di questa condotta si spiega con la necessità di proporre un'immagine rassicurante agli operatori commerciali e finanziari, favorendone così l'alto afflusso: sicurezza e garanzia di buoni servizi incoraggiavano lo sviluppo dei traffici. Il successo delle fiere nella contea della Champagne¹⁵⁴ o la percorrenza della Via della Seta¹⁵⁵ non sarebbero comprensibili altrimenti, se non – rispettivamente – grazie alla lungimirante politica dei conti di Blois e alla *pax mongolica* dovuta alle conquiste di Gengis Khan. Senza andare troppo lontano, il testamento vero o verosimile del doge Tommaso Mocenigo redatto in punto di morte nel 1423, esplicò a chiare lettere il nesso per cui solo se Venezia avesse perseguito la pace e posto fine a ulteriori espansionismi, «moltiplicherete de ben in meglio [*le ricchezze*], e sarete padroni dell'oro e della cristianità, ognuno vi temerà»¹⁵⁶.

¹⁵⁰ Sul lato performativo delle scritture, pionieristico viene considerato il lavoro di Austin, *How to do things with words*. Tale approccio ha avuto riscontri anche nella storiografia italiana, per esempio si vedano Gamberini, *Lo stato visconteo* e i volumi collettanei: *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*; *I linguaggi del potere nell'età barocca*; *The Languages of Political Society*.

¹⁵¹ Sui tedeschi a Venezia è ora disponibile Braunstein, *Les Allemands à Venise (1380-1520)*.

¹⁵² Mueller, *The Venetian money market*, pp. 360-394, con citazione a p. 376.

¹⁵³ Valga il riferimento a: Orlando, *Venezia e il mare*; Pezzolo, *The Venetian economy*; Orlando, *Venezia, il diritto pattizio; Rapporti mediterranei, pratiche documentarie*.

¹⁵⁴ Bautier, *Les principales étapes du développement des foires*, pp. 314-326; Verlinden, *Markets and Fairs*, pp. 126-137.

¹⁵⁵ Phillips, *The Medieval Expansion*, pp. 102-121; Allsen, *Mongolian Princes*, pp. 83-126; Abu-Lughod, *Before European Hegemony*, pp. 153-184; Jackson, *The Mongols and the West*, pp. 290-328.

¹⁵⁶ L'edizione è quella proposta in Romanin, *Storia documentata*, IV, pp. 93-95. Sull'affidabilità del testamento del doge Mocenigo, si veda Luzzatto, *Sull'attendibilità di alcune statistiche*.

In più, da parte loro i veneziani avevano alle spalle consolidate e antiche esperienze che concorsero a enfatizzare ulteriormente questa pratica culturale. Si sa, infatti, come fino alla metà del IX secolo essi avessero svolto il ruolo di corrieri fra i due imperi, quello franco-germanico e quello bizantino, maturando presto il valore insito nella gestione delle informazioni¹⁵⁷. A tal punto che secoli dopo, nel Cinquecento, solo a Rialto i consiglieri reali di Spagna affermavano di poter acquisire le notizie più «fresche» sul nemico ottomano e paradossalmente su uno dei loro principali domini, il Regno di Napoli¹⁵⁸. Non basta. Gli uomini e le donne che risiedevano in laguna, che avevano nel commercio un dinamico strumento di sostentamento e avanzamento sociale¹⁵⁹, sperimentarono direttamente le nefaste conseguenze sui traffici innescate dai disordini politici. Nel 1171 e 1182 i mercanti veneziani subirono l'ira degli imperatori bizantini Manuele I e Andronico I Comneno, risoltasi con l'incarceramento di molti di essi e il sequestro coatto dei beni¹⁶⁰. Il colpo inferto loro fu durissimo, tanto che dell'ultimo evento sono i documenti di natura commerciale a serbare la traccia più esemplificativa. Nel giugno 1182 Andronico Lugnano e Giovanni Michiel, a bordo della nave di Simeone Istrigo, furono avvertiti da alcuni veneziani superstiti del pericolo a Costantinopoli, «quid statis hic, si non fugitis omnes mortui estis, quia nos et omnes Latini de Constantinopoli sunt discomissi»¹⁶¹. Seguì quindi la scelta, ponderata con tutti i membri dell'equipaggio, di correggere la rotta e preferire in ultimo l'attracco ad Alessandria d'Egitto, «ut navis cum toto suo habere non pereat». Finito il pericolo in un centro di scambio, i mercanti erano i primi a dileguarsi. Si tratta degli stessi mercanti, poi, che una volta rientrati a casa sarebbero stati eletti senatori, consiglieri e dogi all'interno delle istituzioni del *comune Veneciarum*.

Potremmo insistere oltre, rilevando come (non a caso) le argomentazioni del mito avessero puntato presto e quasi totalmente, almeno fino alla seconda metà del XIII secolo, sulla celebrazione di Venezia come *locus amoenus* per vivere, e sull'intraprendenza pacifica e tutta orientata ai traffici dei suoi abitanti; ovvero, ben prima del più tardo mito repubblicano della Serenissima,

¹⁵⁷ Pozza, *Lettere pubbliche*, pp. 117-130. Attività poi ufficialmente interrotta nel 960, poiché il loro comportamento si era rivelato poco limpido agli occhi degli imperatori bizantini (*Documenti relativi alla storia di Venezia*, n. 41).

¹⁵⁸ Hassiotis, *Venezia e i domini veneziani*, p. 123. Più recente è il bel lavoro di De Vivo, *Information and communication*, ma relativo all'età moderna.

¹⁵⁹ Sullo stato di inferiorità dell'industria e dell'artigianato a Venezia rispetto al commercio, valgono ancora le ragioni proposte in Luzzatto, *Storia economica*, pp. 56-71. Negli ultimi anni è tornata sull'argomento Crouzet-Pavan, *Problématique des arts*.

¹⁶⁰ Ravegnani, *Bisanzio e Venezia*, pp. 88-90, 93-94.

¹⁶¹ *Documenti del commercio veneziano*, n. 331, ma anche n. 348. Tale correlazione trova riscontro anche nel contesto dell'*incisio* per il passaggio del Brenta nel 1142, che aveva provocato un'accesa battaglia fra Padova e Venezia, comportando l'allagamento di gran parte del territorio del monastero veneziano di Sant'Ilario. Fino a tutto il Trecento, in molti contratti di livello dei beni ubicati in quell'area si trova una clausola *reservationis* in caso di guerra «inter Venetos et Paduanos» (Fersuoch, *Codex publicorum. Atlante*, p. 353 e nota 1859).

del suo ceto dirigente e delle sue magistrature. L'attacco d'esordio di Giovanni Diacono, nella cronaca composta agli albori del Mille, appare programmatico al riguardo, nonché destinato a essere ripreso infinite volte in infinite epoche: «Secunda vero Venecia est illa, quam apud insulas scimus, quae Adriatici maris collecta sinu, interfluentibus undis, positione mirabili, multitudine populi feliciter habitant»¹⁶². Si comprende, quindi, quanto e perché l'organismo statale lagunare, a seguito di una crisi politico-costituzionale, contasse fortemente sul fattore culturale, che teneva da subito a presentare una versione dei fatti mai *in toto* aderente alla realtà oggettiva. A Venezia creare, manipolare e diffondere la propria immagine costituiva un'operazione seria e meditata dalle istituzioni, non soltanto a causa dell'autorevolezza dei contesti in cui essa si realizzava, per esempio negli scritti agiografici¹⁶³; ma anche perché tale immagine ritraeva il momento finale di interessi, dinamiche e necessità di lunga durata, influenzando concretamente sugli equilibri imperanti nella società lagunare del tardo medioevo.

5. *Momenti di stallo politico-costituzionale prima e dopo Marino Falier*

La chiave di lettura proposta in queste pagine trova riscontro in altri momenti della storia veneziana. La congiura, infatti, era solo uno fra i tanti strumenti possibili per incidere sull'assetto di un *regimen* politico; e le recenti ricerche condotte su quella che Andrea Zorzi ha definito una "mutazione signorile", costituiscono un punto di riferimento imprescindibile in questo senso¹⁶⁴. Senza risalire ai tumultuosi secoli altomedievali del ducato venetico, ci si potrebbe soffermare sulla minacciata scissione della comunità veneziana a Costantinopoli nel 1205, sull'evoluzione principesca dei dogadi di Lorenzo Celsi e Agostino Barbarigo, sulla devastante rotta della Serenissima ad Agnadello nel 1509 o, ancora, sull'«autorità suprema» che il Consiglio dei Dieci andò acquisendo nel corso del XVI secolo. In ciascuna di queste occasioni il rischio corso era stato grande, gravido di pericolosi sbilanciamenti di potere, e a dimostrarlo stanno le energiche reazioni che tali circostanze avevano suscitato. Tuttavia, un paio di casi fra tutti meritano di richiamare la nostra attenzione, che per ovvie ragioni di spazio dovrà tradursi in osservazioni rapide e incisive.

Due eventi a loro volta traumatici che interessarono il vertice dello stato veneziano, come la congiura Querini-Tiepolo (1310) già diverse volte richia-

¹⁶² Diacono, *Istoria Veneticorum*, p. 48.

¹⁶³ Campana, *Sant'Ubaldo, Salvore, San Marco*.

¹⁶⁴ Zorzi, *Le signorie cittadine*, in particolare p. 108. La cifra dell'esperienza di Castruccio Castracani a Lucca, che riuscì «a governare attraverso la costituzione comunale», in un contesto dove a prevalere furono più gli elementi di continuità rispetto a quelli di discontinuità, appare esemplare ai fini di questo discorso (Francesconi, *La signoria pluricittadina*, con citazione a p. 164).

mata nel corso di queste pagine, e la destituzione del doge Francesco Foscarini per volere del Consiglio dei Dieci (1457), danno l'opportunità di osservare (ancora una volta) la contemporanea incidenza di fattori politici, economici e culturali sulla capacità di tenuta a lungo termine dello stato veneziano.

5.1. *La congiura Querini-Tiepolo*

Nel 1310 Baiamonte Tiepolo e Marco Querini, esponenti di punta del nascente patriziato veneziano, tramarono per rovesciare Pietro Gradenigo, sul soglio dogale da più di due decenni. Maturata sulle tensioni politiche, economiche e sociali degli ultimi anni, la congiura si concretizzò il 14 giugno. Nella notte due colonne di armati si diressero verso piazza San Marco con l'intento di assediare Palazzo Ducale; qui però trovarono il doge e un folto numero di armati pronti alla battaglia, avendo così la peggio e subendo una grave sconfitta. Inutili furono gli scontri in altre parti della città (come in campo San Luca), perché all'alba del 15 giugno Baiamonte Tiepolo e i suoi erano già barricati a Rialto, costretti poi ad abbandonare Venezia a seguito dell'accordo voluto da Gradenigo¹⁶⁵.

Si è già avuto modo di segnalare l'incertezza con cui il patriziato aveva reagito all'evento, mostrando di non aver compreso subito e in profondità quanto appena verificatosi. Tale mancanza può intravedersi nel fatto che la reazione politica, per quanto rapida, fosse stata misurata su vecchi modelli di soluzione: la decisione di scendere a patti con Baiamonte «et eius sequaces»¹⁶⁶; il divieto di offrire riparo ai congiurati¹⁶⁷; il rafforzamento militare di Palazzo Ducale, dei canali urbani e delle guardie notturne¹⁶⁸; la creazione di un gruppo armato di 1500 uomini agli ordini del doge¹⁶⁹. Il reale discrimine politico va invece riconosciuto nell'istituzione del Consiglio dei Dieci il 10 luglio 1310, quando non a caso – come si è detto sopra – l'evento cominciò ad essere etichettato come una *proditio* e una *conspiracio*. Furono i Dieci a inaugurare la politica di bandi e di vera e propria caccia all'uomo durata fino al terzo decennio del XIV secolo, che contò fra le vittime anche Soranza, la figlia del doge Giovanni Soranzo (1312-1328). L'organismo, inizialmente provvisorio, si meritò poi la conferma definitiva del Maggior Consiglio il 20 luglio 1335, per manifesta utilità e «conservacione status et honoris domini»¹⁷⁰. Il carattere indefinito del campo d'intervento, il rito processuale abbreviato che poterono adottare e la segretezza che ammantava il loro operato, garantirono ai Dieci

¹⁶⁵ Resta affidabile la ricostruzione dell'episodio in Romanin, *Storia documentata*, III, pp. 21-39; più recente il volume *La congiura imperfetta*.

¹⁶⁶ *Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, n. I.

¹⁶⁷ *Ibidem*, n. VII.

¹⁶⁸ ASVe, *Commemoriali*, reg. 1, c. 151r.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ *Legislazione del Maggior Consiglio (1325-1348)*, n. II.

autorità e potenza rispetto agli altri centri di potere veneziani¹⁷¹. Al riguardo, non credo vi sia esempio migliore di quanto avvenuto nel 1314, dunque in tempi assai precoci, quando essi specificarono che la revoca del bando dovesse essere deliberata da «octo de .X.» e non da «octo de consilio de .X.»¹⁷². Una bella differenza, in effetti, poiché così facendo la decisione restava nelle mani dei soli consiglieri dei Dieci (appunto, in numero di dieci), escludendo il doge e la Signoria tutta che assieme a loro formavano nel complesso il *consilium de X*. Con una sottigliezza interpretativa affatto indifferente, il vertice politico e istituzionale dello stato veneziano era stato fatto fuori.

Sulla congiura Querini-Tiepolo lo studio di Fabien Faugeron ha esposto nei giusti termini la questione, mettendo in luce la fitta rete socioeconomica dietro la “cortina di ferro” che separò i *proditores* dagli altri *nobiles* e *cives* veneziani¹⁷³. Anche in questo caso il *comune Veneciarum* aveva provveduto a incamerare alcuni beni, soprattutto quelli immobiliari, tuttavia a partire dal 1319 – solo un decennio dopo l’episodio, si badi – le istituzioni si erano rese disponibili a restituire liquidità, doti e *repromisse* ai parenti dei congiurati¹⁷⁴. Così il 21 dicembre di quell’anno «aliqua bona et specialiter denarii» tornavano in possesso di Nicola, figlio del parroco traditore Balduino¹⁷⁵; mentre pochi mesi dopo, il 20 febbraio, parte del denaro ottenuto dalla vendita dell’abitazione di Bogantino venne resa a Caterina (sua seconda moglie) «pro sua repromissa», assieme a una somma sufficiente per la *securitas* delle figlie di lei e del suo primo marito¹⁷⁶. A quei *banniti* che avevano ottemperato agli ordini dell’esilio, la Repubblica permise di continuare a svolgere l’attività della mercatura. Così accadde a Marco Venier, al quale il Consiglio dei Dieci permise di spostarsi da Milano a Mantova «cum mercationibus et ballis mercatorum de Francia et pro factis suis», intimandogli, però, di non avvicinarsi troppo all’area del dogado¹⁷⁷. Anche Angelo Badoer poté alla fine navigare «cum navigiis Venetorum», a patto che non si recasse in laguna e le sue navi viaggiassero disarmate¹⁷⁸; erano le terre germaniche, invece, a costituire il fulcro degli interessi commerciali di Andriolo Querini, luogo in cui nel 1328 egli stimava di recarsi per «facta sua et mercando»¹⁷⁹.

La reazione culturale attraverso gli strumenti del mito e della manipolazione della memoria, fu poderosa anche dopo la *débâcle* di questa congiura.

¹⁷¹ Manca uno studio profondo e aggiornato sull’operato dei Dieci nel Tre e Quattrocento; a esso sta lavorando Dennis Romano. Nel frattempo, non resta che fare riferimento a Maranini, *La Costituzione di Venezia*, pp. 385-472 e a Ruggiero, *Patrizi e malfattori*, 79-92.

¹⁷² *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II*, reg. I, n. 3.

¹⁷³ Faugeron, *L’art du compromise politique*.

¹⁷⁴ Al punto che il 21 gennaio 1321 la tendenza da episodica si tramutò in una disposizione generale per tutte le mogli dei congiurati (*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II*, reg. II, n. 210).

¹⁷⁵ *Ibidem*, n. 32.

¹⁷⁶ *Ibidem*, n. 53.

¹⁷⁷ *Ibidem*, n. 271.

¹⁷⁸ *Ibidem*, n. 333.

¹⁷⁹ *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri III-IV*, reg. III, n. 222.

Si è già osservato con quanta solerzia il doge si fosse affrettato, nei giorni immediatamente successivi, a scrivere agli ufficiali veneziani oltre il dogado: per mettere a tacere sgraditi *rumores* e per *declarare* – con il verbo diplomatico dell’ufficialità – una più conveniente versione dei fatti. Tali lettere costituiscono una testimonianza inestimabile circa la responsabilità delle istituzioni veneziane nel diffondere una certa, migliore idea di Venezia. Un confronto puntuale di queste con la vicenda così come raccontata dai cronisti, infatti, ci condurrebbe a prendere atto (paradossalmente) della maggiore affidabilità degli ultimi rispetto all’avvincente narrazione del doge Gradenigo¹⁸⁰. Non v’è modo qui di soffermarsi quanto si vorrebbe (e dovrebbe) sull’argomento; ma un dato degno di riflessione conviene riportarlo. In calce alla lettera spedita ai castellani di Modone e Corone il 24 giugno 1310, si aggiunse l’elenco degli altri ufficiali e grandi personalità che avrebbero dovuto ricevere l’identica missiva. Solo nella copia riservata agli ambasciatori veneziani a Costantinopoli, però, si ingiungeva di censurare i «nomina mortuorum» periti durante lo scontro in piazza San Marco¹⁸¹. Non un’unica realtà, dunque, ma da Palazzo Ducale bisognava coordinare multiple realtà immaginate, con diverse sfumature e persino fra i membri della stessa comunità lagunare.

Su altri versanti, la reazione alla congiura del 1310 mostra che i criteri per la “gestione” della memoria, poi applicati alla *proditio* del Falier, erano già chiari. La distruzione della dimora di Baiamonte in città¹⁸², l’erezione – molto tarda, nel 1364 – di una colonna infamante sullo stesso terreno¹⁸³, il bando degli stemmi della famiglia Tiepolo e Querini¹⁸⁴, l’istituzione di una cerimonia commemorativa per il 15 giugno (giorno di san Vito)¹⁸⁵: tutte queste pratiche trasmettono bene l’esigenza di alterare il ricordo dell’evento, irrobustendo i punti di forza e svigorendo quelli più imbarazzanti. Questa tendenza si evince esplicitamente dalle cronache dell’epoca¹⁸⁶, con Baiamonte Tiepolo condannato a vestire i panni del «pessimus proditor» fino alla caduta della Serenissima; con il rifiuto a vedere nell’episodio le fattezze di una guerra civile; con il minimizzare, appena possibile e dovunque, l’appoggio profuso da un’ampia componente del patriziato alla congiura. Al contrario, il doge Gradenigo aveva

¹⁸⁰ Su questo aspetto mi sono soffermato nel corso di un seminario organizzato dalla Scuola di dottorato dell’Università degli Studi di Torino («Intorno alla parola scritta: giovani medievisti a confronto», Torino, 12 aprile 2017), con l’intervento: *Quando il mito si fa serio. Scritture istituzionali a Venezia tra XIV e XV secolo*.

¹⁸¹ *Appendice I*, p. 378.

¹⁸² *Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, n. XIV.

¹⁸³ La colonna recava la seguente iscrizione: «De Baiamonte fo questo tereno / e mò per suo iniquo tradimento / posto in comun e per l’altrui spavento / e per mostrar a tutti sempre seno» (Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane*, III, p. 59).

¹⁸⁴ Lazzarini, *Le insegne antiche*.

¹⁸⁵ *Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, n. IV.

¹⁸⁶ Per l’episodio, si faccia riferimento a: Danduli, *Chronica brevis*, p. 371; *Venetiarum historia*, pp. 208-210; *Cronica di Venexia*, pp. 114-115; *Cronaca “A latina”*, pp. 144-145; De Monacis, *Chronicon de rebus venetis*, pp. 274-276, 277-278; Dolfín, *Cronicha dela nobil città de Venetia*, II, pp. 12-13.

fronteggiato con fermezza l'attacco contro la *respublica*, potendo contare su sudditi leali e fedeli, sul favore di san Marco e sullo "stato pacifico e quieto" che sempre e comunque doveva tornare a trionfare.

5.2. La destituzione di Francesco Foscari

Anche i contorni della vicenda Foscari sono ben noti agli studiosi. Dopo un dogado di trentaquattro anni, il doge Francesco Foscari fu costretto dal Consiglio dei Dieci ad abdicare per anzianità, il 22 ottobre 1457¹⁸⁷. Gesto inaudito, questo, essendo tale pratica regolamentata da un capitolo della promissione ducale, che ravvisava nel Maggior Consiglio e nei consiglieri ducali gli unici depositari di siffatta prerogativa. La risposta politica al rischio di una crisi politico-costituzionale non si era fatta attendere, anzi, rispetto ai casi della congiura Querini-Tiepolo e di Marino Falier, essa si era a tal punto evoluta da sconfinare nell'autoassoluzione¹⁸⁸. Se l'inchiesta contro alcuni nobili che avevano criticato l'illegalità della procedura¹⁸⁹ o il divieto agli *attinentes* della famiglia Foscari di interagire con altri membri del patriziato¹⁹⁰ si inserivano sulla scia di pratiche consuete per quegli anni, del tutto spiazzante fu la retromarcia dei Dieci l'anno successivo. Il 23 ottobre 1458, infatti, il consiglio deliberò di non intromettersi più negli affari riguardanti la promissione ducale e il doge, «non ad concitanda scandala, inconvenientia et pericula in civitate», col movente – neanche troppo astratto – che era in gioco il benessere stesso della Repubblica («pro quieto et evidenti bono status nostri»)¹⁹¹. Indubbiamente, a un anno dall'episodio, la situazione a Venezia era tutt'altro che sotto controllo e i malumori tra le fila del patriziato avevano continuato a persistere, tanto da indurre i Dieci a una conclusione politica senza precedenti, che mai più si sarebbe ripresentata: una auto *correzione*¹⁹².

La forzatura del potente consiglio contro Francesco Foscari fu riassorbita troppo rapidamente affinché potesse lasciare dietro di sé qualche traccia significativa; ma c'è un dettaglio da non trascurare. Il 26 novembre 1457, poco più di un mese dopo il fatto, i Capi dei Dieci posero il consiglio davanti a un serio imprevisto: la deliberazione del 22 ottobre, che escludeva gli *attinentes* del doge da incarichi pregiudizievoli per i consiglieri dei Dieci e della *zonta* (e i loro figli) coinvolti nella destituzione di Foscari, andava a ledere alcuni

¹⁸⁷ Si citano in questa sede gli studi più recenti sulla famiglia Foscari e sulle intricate vicissitudini che la coinvolsero, ovvero Gullino, *La saga dei Foscari* e Romano, *La rappresentazione di Venezia*.

¹⁸⁸ Sulla specifica prospettiva della vicenda qui richiesta, si permetta il rimando a Dibello, *Dinamiche istituzionali e prassi normative*.

¹⁸⁹ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 15, c. 141r.

¹⁹⁰ *Ibidem*, c. 140v.

¹⁹¹ *Ibidem*, c. 163r.

¹⁹² Nel 1468, invece, l'iniziativa sarebbe partita dal Maggior Consiglio (Cozzi, *La Repubblica di Venezia*, p. 147).

interessi economici¹⁹³. Ci si era domandati, infatti, se fosse giusto impedire ai primi di «petere suum» ed «exequi formam testamentorum» nei riguardi dei secondi. Si paventava il rischio, insomma, che i numerosi membri della famiglia Foscari (o quelli a loro connessi) non potessero godere dei legati testamentari che spettavano loro di diritto, o – peggio – che i protetti da questa legge non saldassero i debiti nei loro confronti. Tale comportamento era da considerarsi «periculosum et scandalosum civibus nostris», e molto significativamente, a sostegno della mozione, si tiravano in ballo anche i concetti di *libertas e patria*, oltre a quelli ordinari di *iustitia e honor Dei et nostri domini*. La richiesta era semplice nella sua essenzialità: salvaguardare perlomeno le conseguenze materiali dell'interdizione contro i Foscari, mantenendo tutto il resto. Nonostante l'ampia maggioranza con la quale la mozione fu accolta, fu il doge Pasquale Malipiero a far notare in seduta che la modifica non era possibile, «quia non habuerunt numerum totius consilii limitatum per partem captam die XXII octobris». Non è ben chiaro come sia andata a finire la questione, poiché almeno fino a tutto il 1458 essa non venne più risolta. Tuttavia, è evidente il palesarsi anche in questo delicato frangente di quel fattore economico che contribuiva alla tenuta dell'organismo statale veneziano.

Non avere ancora chiare (bensì, solo ipotizzabili) le ragioni dell'azione illegale dei Dieci contro il doge Foscari, può valere quale esempio delle accorte scelte comunicative fatte in un momento di stallo politico-costituzionale in laguna. È fin troppo nota la premura che i veneziani riponevano nel celare i dibattiti all'interno dei *consilia*, che pure si distinguevano per essere accessi e agguerriti¹⁹⁴, e gli stessi caratteri intrinseci dei registri consiliari sono eloquenti su questo punto (si trascrivono solo le proposte approvate o non approvate, senza il minimo accenno alle discussioni di cui la deliberazione costituiva l'esito). Non è un caso, quindi, che questa pratica si sia manifestata con estrema energia durante i quattro giorni che portarono alla destituzione di Francesco Foscari¹⁹⁵: per ben quattro volte in tre giorni, infatti, i Dieci ribadirono di serbare il *secretum* «de materia ser domini ducis» sia ai consiglieri presenti, sia ai notai che erano lì a verbalizzare la seduta. Si può rilevare anche qui un secondo livello di “rappresentazione” dell'evento, destinato a quei membri del patriziato che non avevano condiviso le modalità di esecuzione dei Dieci: «attentis scandalis et inconvenientiis que ex hac publicatione sequi possent», la già citata *auto correzione* del 1458 non doveva essere resa nota al Maggior Consiglio¹⁹⁶, ovvero all'organo che riuniva la nobiltà veneziana al completo. Dall'episodio più rovinoso a quello apparentemente più insignificante, a Venezia il silenzio rappresentava uno degli strumenti meglio impiegati e tra i più economici da imporre.

¹⁹³ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 15, c. 142r.

¹⁹⁴ Tanzini, *A consiglio*, pp. 149-150.

¹⁹⁵ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 15, cc. 139r-139v, 140v.

¹⁹⁶ La deliberazione è edita in Dibello, *Dinamiche istituzionali e prassi normative*, p. 20.

Ci avrebbe pensato poi Marino Sanudo a mitigare positivamente un passaggio di dogado oltremodo traumatico, come non accadeva dai tempi di Marino Falier, nelle *Vite dei dogi*, la sua opera più “ufficiale” e la cui scrittura egli aveva intrapreso almeno dal 1493. Già è significativo il fatto che egli contornasse la vicenda con due termini, «deposicion»¹⁹⁷ e «absolucion»¹⁹⁸, denotanti due avverse percezioni dell’evento: il primo lasciava intuire l’illegittimità dell’atto, mentre il secondo ne sottintendeva una (quasi) terapeutica redenzione dall’incarico. Questa difformità trova coerenza nell’economia generale dell’opera sanudiana. Dovendo introdurre il dogado del successore di Foscari, Pasquale Malipiero, egli aveva bisogno di proporre l’immagine di una successione pacifica, senza rotture, cosicché la “deposizione” doveva ragionevolmente diventare una “liberazione”; un’immagine – si badi attentamente – che sussisteva in quanto riflesso di quella trasmessa dai registri del Maggior Consiglio, in cui Sanudo aveva certamente letto il proemio che inaugurava i lavori per l’elezione del nuovo doge: «vacante ducatu per absolutionem incliti domini Francisci Foscari»¹⁹⁹.

Ma se non si vuole dare fede al tentativo del diarista di accentuare e mitizzare la versione ufficiale del Consiglio dei Dieci²⁰⁰, allora è la sua dimestichezza con le fonti cancelleresche a tradirne il grado d’intervento celebrativo²⁰¹. Nel descrivere la tribolazione di quei giorni, egli rassicurava che a far parte della *zonta* dei Dieci era stato chiamato anche il fratello del doge, Marco Foscari, «acciò che la briga non mormoraseno si erra su desmeter il Doxe»²⁰². Tuttavia, dovendo giustificare una tale operazione d’immagine (il mondo seguiva attentamente le dinamiche interne a Palazzo Ducale), Sanudo cadeva al contempo in una grave svista per un patrizio, come lui, pratico della cultura politica veneziana. Gli organismi decisionali della Serenissima temevano costantemente l’influenza degli interessi personali sul processo di *decision-making* repubblicano, ragione per cui la posizione di Marco Foscari nella *zonta* dei Dieci sarebbe stata ritenuta intollerabile dai suoi pari. Il diarista non poteva non essere a conoscenza dell’obbligo di allontanare dall’assemblea familiari e *propinqui* compromessi con l’oggetto di discussione²⁰³. Oltre al dato per cui

¹⁹⁷ Sanudo il Giovane, *Le vite dei dogi (1423-1474)*, I, p. 530.

¹⁹⁸ *Ibidem*, II, p. 3.

¹⁹⁹ ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 23, c. 20r.

²⁰⁰ Nessun dubbio sulle ragioni da sostenere: «l’Doxe più non si poteva exercitar et erra in decrepita età» (Sanudo il Giovane, *Le vite dei dogi (1423-1474)*, I, p. 530). Tanto che, in alcuni punti, Sanudo sembra insistere più del necessario sulla tragicità della situazione, per esempio descrivendo come il doge Foscari si fosse fatto trovare che «abondava il cataro et sputo» all’arrivo della delegazione dei Dieci; o raddoppiando i giorni e le ore che il consiglio aveva speso per prendere la decisione, che doveva apparire sofferta ma necessaria («fo desputado la materia per otto zorni continui, et stevano fin 4 et 5 hore di notte suso»: *ibidem*, p. 532).

²⁰¹ Sulle fonti d’archivio della *Vita dei dogi*, si faccia riferimento alla ricca e puntuale introduzione di A. Caracciolo Aricò, *Introduzione*, pp. LXIV-LXXI.

²⁰² *Ibidem*, p. 533.

²⁰³ Besta, *Il Senato veneziano*, pp. 244-246.

il fratello del doge non appare nell'elenco dei consiglieri della *zonta*²⁰⁴, si può aggiungere che effettivamente alcune figure erano state rimosse a causa della loro vicinanza al capo della Repubblica, come Leonardo Contarini²⁰⁵. Marco Foscarelli, invece, fu sì tra i membri della *zonta* dei Dieci, ma di quella eletta nei giorni dell'auto *correzione* del consiglio un anno dopo l'evento, nel 1458²⁰⁶; un dettaglio, quest'ultimo, che Marino Sanudo non poteva avere confuso, perché, sempre nella *Vite dei dogi*, egli dimostrava di avere avuto davanti a sé il testo delle deliberazioni in cui il consiglio faceva retromarcia sulla vicenda, incluso l'elenco dei membri della *zonta* che sempre accompagnava l'esito di una votazione²⁰⁷. Ricordare che il fratello del doge era fra quelli che ne avevano votato la condanna, insomma, contribuiva a consolidare l'immagine di un patriziato unito nei momenti di difficoltà, e disposto al sacrificio più estremo in nome di uno stato che i veneziani, ancora a metà del Quattrocento, seguitavano a chiamare *patria*.

6. Riflessioni conclusive per un nuovo inizio

L'indagine sistematica condotta sulla congiura di Marino Falier ha posto in rilievo i tre elementi grazie ai quali lo stato veneziano, pur vacillando, era riuscito a tutelare i suoi caratteri politico-costituzionali, non rinnegandone le linee di fondo: quello politico, sostenuto dall'uso sapiente della *fidelitas* e da processi decisionali condivisi²⁰⁸, e di cui il Consiglio dei Dieci era stato il perno assoluto; quello economico, che permeava la mentalità mercantile di un ceto dirigente attento alle molteplici connessioni fra politica, economia e tessuto sociale; e infine quello culturale, fatto di insabbiamenti, celebrazioni e rielaborazioni che dovevano in ogni contesto trasmettere l'immagine di una realtà statale solida, coesa e immutabile nei suoi valori etico-morali.

Il pur sommario riesame degli altri due momenti di crisi e di stallo (la congiura Querini-Tiepolo e la destituzione del doge Foscarelli) ha confermato la chiave di lettura qui suggerita, prefigurando un ulteriore dato da non sottovalutare: l'evento del 1355 va considerato come tappa transitoria verso il

²⁰⁴ L'elenco definito della *zonta*, si trova in ASVe, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 15, c. 140v.

²⁰⁵ Era il padre di Lucrezia Contarini, moglie e a quei tempi vedova di Jacopo Foscarelli, figlio del doge.

²⁰⁶ L'elenco dei membri di questa *zonta* è edito in Dibello, *Dinamiche istituzionali e prassi normative*, p. 19.

²⁰⁷ Il testo riprende alla lettera il proemio della deliberazione consiliare (Sanudo il Giovane, *Le vite dei dogi (1423-1474)*, II, p. 17).

²⁰⁸ A uno sguardo attento, infatti, non si può fare a meno di rilevare come in laguna la condisione delle scelte più gravi fosse un valore intensamente perseguito, soprattutto nei momenti di crisi politico-costituzionali: l'accordo che aveva sancito il ritiro di Baiamonte Tiepolo e dei suoi seguaci dalla città, era stato votato e approvato il 17 giugno 1310 in Maggior Consiglio, il più ampio organo di rappresentanza del ceto dirigente veneziano; così come anche il Consiglio dei Dieci, al netto delle sue tendenze oligarchiche, si era appoggiato a una *zonta* di 20 e 25 nobili per venir fuori dalla difficile *impasse*, rispettivamente, con Marino Falier e con Francesco Foscarelli.

progressivo rafforzamento dell'organismo statale veneziano²⁰⁹, ormai sempre più in grado di trasferire sul fronte istituzionale le tensioni politiche più violente, fin quasi a perderne le tracce (ma solo quelle!)²¹⁰. Malgrado l'apparente rottura, l'episodio costituì la fase intermedia di un percorso che si stava immettendo gradualmente su un sentiero in discesa. A dimostrarlo sta l'eterogenea tempistica con cui i tre elementi entrarono in gioco nei rispettivi tre casi-studio, e che – non per coincidenza – si è cercato sopra di evidenziare più volte. Fattori di tipo politico, economico e culturale furono sì decisivi nel contribuire (in egual modo) alla tenuta della Repubblica veneziana nel corso dei secoli, ma con differente qualità e intensità a seconda della situazione. Si può dire che dal 1310 al 1457 la reazione alle crisi politico-costituzionali si fece via via più efficace, sollecitata ed elaborata, al punto da prospettare un *comune Veneciarum* mai ripiegato sul passato, bensì capace di affinare gli strumenti per meglio preservarsi da successive ricadute. Quasi che dinamismo ed elasticità inquadrasero il concetto stesso di “stabilità” in laguna, sfidando il paradosso semantico.

Più che una definitiva soluzione, il presente lavoro ha cercato perciò di offrire una prospettiva articolata, flessibile e documentata entro cui decifrare l'annosa problematica e intraprendere maggiori approfondimenti²¹¹; pur non mancando di introdurre, comunque, strumenti di analisi che la venezianistica è sembrata poco incline a volere considerare seriamente su questo tema, con rare eccezioni. Tra di esse l'elemento culturale, di cui il “mito di Venezia” costituiva la quintessenza e che contrassegnava i linguaggi, le forme e i silenzi delle fonti istituzionali, con meccanismi, distorsioni e riflessi sul ceto dirigente e sui sudditi della Serenissima che ancora ci sfuggono. Basti ricordare che una deliberazione consiliare, il prologo di uno statuto, una ducale o una sentenza giudiziaria godevano di una risonanza più ampia, accessibile e

²⁰⁹ In linea, dopotutto, con quanto già sosteneva Giorgio Chittolini sul consolidamento degli organismi statuali fra Tre e Quattrocento nell'intera penisola (Chittolini, *Introduzione*). Da allora, questo dato cronologico non sembra avere subito particolari rivalutazioni dalla storiografia, venendo riconfermato nei successivi sviluppi di ricerca sulla formazione degli stati territoriali nel tardo medioevo (si vedano: *Origini dello Stato, Florentine Tuscany, Lo stato del Rinascimento*).

²¹⁰ Nel senso che i conflitti per ragione politiche all'interno del patriziato non scomparvero, ma continuarono a persistere, assumendo tuttavia un'altra forma rispetto all'assedio di Palazzo Ducale tentato da Baiamonte Tiepolo e dai suoi armati; o rispetto alla strage nobiliare pianificata da Marino Falier.

²¹¹ Tentando di rispondere a un quesito simile, Henry Kamen ha individuato sei elementi che giocarono a favore della stabilità dell'impero spagnolo nel XVI secolo: l'assenza di contrasti religiosi; la certezza della successione al trono; la libertà d'azione delle fazioni politiche anche ad alto livello; la possibilità per l'aristocrazia di realizzarsi fuori dalla penisola iberica, all'interno del vasto dominio; l'assenza di una teoria assolutista a sostegno della corona; la natura federativa del sistema politico spagnolo (Kamen, *Conspiracy: a marginal disorder*). Per quanto questo modello permetta di valutare in chiave comparativa il caso specifico con quello generale, mi sembra risulti alla fine troppo appiattito sui problemi che affliggevano le altre realtà europee e di conseguenza poco propenso a rilevare i caratteri propri dell'esperienza spagnola.

socialmente trasversale rispetto alle opere storiografiche degli estimatori (o detrattori) della Repubblica di san Marco.

Queste pagine hanno cercato di costruire una base di partenza, piuttosto che un punto d'arrivo: una piattaforma in cui a incontrarsi e sovrapporsi sono variabili di diversa natura (appunto: politiche, economiche e culturali), fra loro interagenti e determinanti per la tenuta di un organismo statale nel tardo medioevo. A ben vedere, l'esame di tali variabili consente di cogliere i legami, gli spazi, le tensioni, gli strumenti di ricomposizione (materiali e immateriali) di una piccola ma coesa comunità, come la *patria* verso cui il doge Foscari venne chiamato a sottomettersi dai Dieci nel 1457. Lontana è la percezione, infatti, di trovarsi di fronte alle beghe di potere di una potente realtà proiettata nel Mediterraneo e in Europa, con strutture territoriali, istituzionali e giuridiche complesse e mature. Al punto che un ulteriore quesito non può rimanere insoluto, ma certo da sviluppare in un secondo passaggio sul tema: può il discorso politico-costituzionale veneziano, nella sua lunghissima durata, comprendersi meglio se letto in una dimensione comunitaria²¹²?

Ad ogni modo, quanto detto conferma come (più in generale) l'approccio degli storici alle "istituzioni" vada necessariamente allargato e scrutato alla luce dei tre fattori qui identificati, perché anteriori e operanti a prescindere dalle istituzioni stesse²¹³. E ciò a maggior ragione quando si osservino le conseguenze su ampio spettro del mutamento di un assetto politico, rispetto – come qui si è fatto – alle risorse mobilitate per impedirlo.

Volgendo l'attenzione a un contesto che ancora oggi vanta una *stabilitas* senza riscontri, possono farsi riflessioni non molto dissimili da quelle qui concluse. Il ritorno dei papi a Roma a fine Trecento, dopo quasi un secolo di residenza avignonese, significò per la città il definitivo tramonto dell'autonomia comunale fino ad allora strenuamente difesa. Per tutto il Quattrocento, infatti, la presenza della corte pontificia nell'Urbe capitolina non incise solo sull'ovvia compagine di potere ad alto livello, pressata com'era dai conflitti fra papa e *Curiam sequentes* da una parte, e *Romani cives* dall'altra; ma le trasformazioni si avvertirono profondamente nel campo delle dinamiche sociali, dell'economia, dell'impianto urbanistico e delle faccende spirituali²¹⁴. Lo stesso Cola di Rienzo avrebbe avuto serie difficoltà nel riconoscere la città a un secolo dalla sua morte, in tempi in cui – soprattutto dopo la peste del 1348 – i paesaggi urbani e socioeconomici si modificavano lentamente, a passo d'uomo. Di questo equilibrio poliedrico legato agli sconvolgimenti politico-costituzionali, i veneziani potevano essere consapevoli o meno; eppure, fu la pratica di alternare l'attività di governo con l'esercizio della mercatura a

²¹² Una suggestione, questa, offerta dalla lettura di Muir, *The Idea of Community*.

²¹³ Nella venezianistica simile incentivo era già in Martin, Romano, *Reconsidering Venice*, pp. 11-12.

²¹⁴ È quanto si ricava dai contributi raccolti in *Congiure e conflitti*, in particolare da quello di Arnold Esch.

plasmare la loro *respublica*, la cui tenuta si reggeva su elementi politici, economici e culturali che, probabilmente, nemmeno loro riuscivano il più delle volte a riconoscere e a separare appieno²¹⁵.

²¹⁵ Si riporta qui un ultimo esempio, al fine di consolidare un pensiero conclusivo tutt'altro che retorico. Come accaduto per la dimora di Baiamonte Tiepolo, nel novembre 1310 Consiglio dei Dieci e Maggior Consiglio votarono la demolizione della *domus maior* dei Querini, che però apparteneva per un terzo a una persona estranea agli eventi della congiura (Giovanni Querini). La decisione politica di colpire culturalmente il ricordo dei congiurati, dovette scontrarsi con l'aspetto economico del problema: la proprietà di Giovanni venne allora risparmiata dalla distruzione dei due terzi del palazzo «iuxta tenorem divisionum», salvo poi decidere di acquistarla con un legale contratto di vendita nel 1323 e smantellarla al pari delle altre due parti. Si era pagata così, letteralmente a caro prezzo, la *damnatio* di un episodio rimasta ancora incompleta (Fulin, *La casa grande*).

Opere citate

- J.L. Abu-Lughod, *Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350*, New York - Oxford 1989.
- Agiunte e annotazioni, in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V (1348-1363)*, a cura di F. Zago, Venezia 1993.
- Alberici de Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, apud Guerreos fratres & socios, Venetiis 1573 (rist. anast. Torino 1971).
- T.T. Allsen, *Mongolian Princes and their Merchant Partners*, in «Asia Major», s.III, 2 (1989), pp. 83-126.
- Appendice I, in A. Danduli *Chronica brevis, aa. 46-1342 d.C.*, in *RRIISS*², XII/1, a cura di E. Pastorello, Bologna 1938-1958.
- J.L. Austin, *How to do things with words*, Cambridge 1962 (trad. it. Torino 1974).
- G.A. Avogadro, *La congiura Tiepolo-Querini*, Venezia 1871.
- M. Balard, *La lotta contro Genova*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 87-126.
- R.-H. Bautier, *Les principales étapes du développement des foires de Champagne*, in «Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 96 (1952), 2, pp. 314-326.
- F. Benigno, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma 2013.
- G. Benzoni, *Scritti storico-politici*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 4, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, pp. 763-779.
- E. Besta, *Il Senato veneziano (origini, costituzione, attribuzioni e riti)*, Venezia 1899 (Miscelanea di storia veneta, s. II, 5).
- Å. Boholm, *The Doge of Venice. The Symbolism of State Power in the Renaissance*, Gothenburg 1990.
- M. Boone, Armes, courses, assemblees et commocions. *Les gens de métiers et l'usage de la violence dans la société urbaine flamande à la fin du Moyen Âge*, in «Revue du Nord», 87 (2005), 359, pp. 7-33.
- P. Braunstein, *Les Allemands à Venise (1380-1520)*, Rome 2016.
- O. Brunner, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*, in O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano 1970 (Göttingen 1968), pp. 1-20.
- M. Brusatin, *Storia dei colori*, Torino 1983.
- C. Campana, *Sant'Ubaldo, Salvore, San Marco. Il mito di Venezia nella Legenda Aurea di Niccolò Manerbi*, in *Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli*, Venezia 2013, pp. 99-114.
- A. Caracciolo Aricò, *Introduzione*, in M. Sanudo il Giovane, *Le vite dei dogi (1474-1494)*, I, a cura di A. Caracciolo Aricò, Padova 1989, pp. XI-LXXII.
- B. Cecchetti, *Di alcuni cospiratori graziati, nella congiura di Marino Falier*, in «Archivio veneto», 20 (1880), pp. 111-112.
- R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze 1981.
- V. Challet, *Peasant's revolts memory: damnatio memoriae or hidden memories?*, in *The Making of Memory in the Middle Ages*, a cura di L. Doležalová, Leiden-Boston 2010, pp. 397-414.
- G. Chittolini, *Un paese lontano*, in «Società e storia», 26 (2003), 100-101, pp. 331-354.
- G. Chittolini, *A Comment*, in *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, a cura di W.J. Connell, A. Zorzi, Cambridge 2000 (trad. it. Pisa 2001), pp. 333-345.
- G. Chittolini, *Introduzione*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979, pp. 7-50.
- S. Chojnacki, *Getting Back the Dowry*, in S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore and London 2000, pp. 95-111.
- E. Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto*, 3, Venezia 1830.
- P. Clarke, *Le 'mercantesse' di Venezia nei secoli XIV e XV*, nella sezione monografica *Donne, lavoro, economia a Venezia e in Terraferma tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bellavitis, L. Guzzetti, in «Archivio veneto», s. VI, 3 (2012), pp. 67-84.
- Il codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, I, a cura di A. Nanetti, Spoleto 2010.
- Condannare all'oblio. Pratiche della damnatio memoriae nel Medioevo*. Atti del convegno di studio in occasione della 20ª edizione del premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 27-29 novembre 2008, a cura di I. Lori Sanfilippo, A. Rigon, Roma 2010.

- La congiura imperfetta di Baiamonte Tiepolo*, a cura di N.-E. Vanzan Marchini, Sommacampagna 2011.
- Congiure e conflitti. L'affermazione della signoria pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economica e cultura*. Atti del convegno internazionale, Roma, 3-5 dicembre 2013, Roma 2014.
- Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II (1310-1325)*, a cura di F. Zago, Venezia 1962.
- Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri III-IV (1325-1335)*, a cura di F. Zago, Venezia 1968.
- Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V (1348-1363)*, a cura di F. Zago, Venezia 1993.
- G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- G. Cracco, *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze 1967.
- G. Cracco, *Badoer Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 5, Roma 1963, pp. 123-124.
- Cronaca "A latina". Cronaca veneziana del 1343*, a cura di C. Negri di Montenegro, Spoleto 2004.
- Cronica di Venexia detta di Enrico Dandolo. Origini - 1362*, a cura di R. Pesce, Venezia 2010.
- E. Cruzet-Pavan, *Problématique des arts à Venise à la fin du Moyen Age, in Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Pistoia 2007, pp. 39-60.
- A. Da Mosto, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Firenze 1983².
- A. Danduli *Chronica brevis, aa. 46-1342 d.C.*, in *RR.II.SS.*², XII/1, a cura di E. Pastorello, Bologna 1938-1958.
- R. De Caresinis *Chronica. AA. 1343-1388*, a cura di E. Pastorello, in *RR.II.SS.*², XII/2, Bologna 1922.
- L. De Monacis, *Chronicon de rebus venetis ab urbe condita ad annum MCCCLIV, sive ad coniuurationem ducis Faledro*, a cura di F. Corner, Ex typographia remondiniana, Venetiis 1758.
- A. De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, in «Archivio storico italiano», 161 (2003), 596, pp. 209-248.
- F. De Vivo, *Information and communication in Venice. Rethinking early modern politics*, Oxford 2007.
- G. Di Napoli, *Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche*, Torino 2006.
- I Diarii di Girolamo Priuli [AA. 1499-1512]*, II, a cura di R. Cessi, in *RR.II.SS.*², XXIV/3, Bologna 1933-1937.
- D. Dibello, *Dinamiche istituzionali e prassi normative nella Venezia del tardo medioevo. Nota al caso Foscari*, in «Archivio veneto», s. VI, 12 (2016), pp. 5-21.
- Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, I, a cura di R. Morozzo Della Rocca, A. Lombardo, Torino 1940.
- Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, II, a cura di R. Cessi, Padova 1942 (ed. anast. Venezia 1991).
- I dogi nei ritratti parlanti di Palazzo ducale a Venezia*, a cura di P. Mastrandrea, S. Pedrocco, Sommacampagna (VR) 2017.
- G. Dolfin, *Cronica dela nobil città de Venetia et dela sua provintia et destretto. Origini - 1458*, 2, a cura di A. Caracciolo Aricò, Venezia 2009.
- E. Dupré Theseider, *Venezia e l'Impero d'Occidente durante il periodo delle crociate*, in *Storia della civiltà veneziana*, 1, Firenze 1979, pp. 241-252.
- E.R. Dursteler, *Introduction. A Brief Survey of Histories of Venice*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. Dursteler, Leiden-Boston 2013, pp. 1-24.
- U. Eco, *An Ars obliuionalis? Forget it!*, in «Publications of the modern language association», 103 (1988), 3, pp. 254-261.
- L. Fabbri, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze 1991.
- F. Faugeton, *L'art du compromis politique: Venise au lendemain de la conjuration Tiepolo-Querini (1310)*, in «Journal des Savants», 2004, 2, pp. 357-421.
- L. Fersuoch, *Codex publicorum - Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala*, Venezia 2016.
- Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, a cura di W.J. Connell, A. Zorzi, Cambridge 2000 (trad. it. Pisa 2001).

- M. Francescon, *La dedizione di Treviso a Venezia. Un matrimonio voluto da Dio*, Vicenza 2008.
- G. Francesconi, *La signoria pluricittadina di Castruccio Castracani. Un'esperienza politica "costituzionale" nella Toscana di primo Trecento*, in *Le signorie cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XV)*, a cura di A. Zorzi, Roma 2013, pp. 149-168.
- D. Freedberg, *Empatia, movimento ed emozione*, in *Arte e cervello. Pittura, musica e neuroscienze*, a cura di V.A. Sironi, Bari 2009, pp. 13-67.
- D. Freedberg, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico*, Torino 1993 (Chicago and London 1989).
- R. Fulin, *La casa grande dei tre fratelli Querini*, in «Archivio veneto», 6 (1876), 11, pp. 147-156.
- P. Gallicchio, *Policromia negata. Forme e aspetti del fenomeno di riduzione cromatica in pittura*, Dottorato di storia delle arti (Università Ca' Foscari, Venezia), XXX ciclo, a.a. 2017/2018, rel. Martina Frank.
- A. Gamberini, *Aequalitas, fidelitas, amicitia. Dibattiti sulla fiscalità nel dominio visconteo*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. Gamberini, J.P. Genet, A. Zorzi, Roma 2015, pp. 429-460.
- A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.
- M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2017.
- G. Geltner, *La prigionie medievale. Una storia sociale*, Roma 2012 (Princeton e Oxford 2008).
- Giovanni Diacono, *Istoria Veneticorum*, a cura di L.A. Berto, Bologna 1999.
- D. Girgensohn, *Introduzione storica*, in F. Foscari, *Promissione ducale, 1423*, a cura di D. Girgensohn, Venezia 2004, pp. IX-XXI.
- N. Gonthier, *Le châtelier de crime au Moyen Âge*, Rennes 1998.
- E. Grendi, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino 1997.
- J.S. Grubb, *When Myths Lose Power: Four Decades of Venetian Historiography*, in «Journal of Modern History», 58 (1986), 1, pp. 43-94.
- G. Gullino, *La saga dei Foscari. Storia di un enigma*, Sommacampagna 2005.
- L. Guzzetti, *Gli investimenti delle donne veneziane nel medioevo*, nella sezione monografica *Donne, lavoro, economia a Venezia e in Terraferma tra medioevo ed età moderna*, «Archivio veneto», s. VI, 3 (2012), a cura di A. Bellavitis e L. Guzzetti, pp. 41-66.
- L. Guzzetti, *Dowries in fourteenth-century Venice*, in «Renaissance studies», 16 (2002), 4, pp. 430-473.
- G.H. Hassiotis, *Venezia e i domini veneziani tramite di informazioni sui turchi per gli spagnoli nel sec. XVI*, in *Venezia centro di mediazione tra oriente e occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi*, 1, a cura di H.-G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, Firenze 1973, pp. 117-136.
- I. Iordanou, *Pestilence, poverty, and provision: re-evaluating the role of the popolani in early modern Venice*, in «The economic history review», 69 (2016), 3, pp. 801-822.
- P. Jackson, *The Mongols and the West, 1221-1410*, London and New York 2014.
- M. Jászay, *Venezia e Ungheria. La storia travagliata di una vicinanza*, Martignacco 2004 (Budapest 1990).
- C. Judde De Larivière, *La révolte des boules de neige. Murano face à Venise, 1511*, Paris 2014.
- C. Judde De Larivière, R.M. Salzberg, *Le peuple est la cité. L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XV^e -XVI^e siècles)*, in «Annales. Histoire, sciences sociales», 68 (2013), 4, pp. 1113-1140.
- S. Justice, *Writing and Rebellion. England in 1381*, Berkeley-Los Angeles-London 1994.
- H. Kamen, *Conspiracy: a marginal disorder in the Spain of Philip II?*, in *Complots et conjurations dans l'Europe moderne. Actes du colloque international, Rome, 30 septembre - 2 octobre 1993*, a cura di Y.-M. Bercé, E. Fasano Guarini, Rome 1996.
- Ch. Klapisch-Zuber, *La «mère cruelle». Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV^e-XV^e siècles*, in «Annales. Économies, sociétés, civilisations», 38 (1983), 5, pp. 1097-1109.
- M. Knapton, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta, in «Nuova rivista storica», 82 (1998), 1, pp. 167-192.
- M. Knapton, *La condanna penale di Alvise Querini, ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VI, 28 (1988), pp. 303-332.
- B.G. Kohl, *Padua under the Carrara, 1318-1405*, Baltimore e London 1998.
- R. Koselleck, *Crisis*, in «Journal of the History of Ideas», 67 (2006), 2, pp. 357-400.

- B. Krekić, *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 51-85.
- P. Lanaro, G.M. Varanini, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII/ The economic role of the family in the European economy from the 13th to the 18th centuries*, Atti della Quarantesima settimana di studi, Prato, 6-10 aprile 2008, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2008, pp. 81-102.
- The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011.
- V. Lazzarini, *Marino Faliero. Avanti il Dogado. La Congiura. Appendici*, Firenze 1963.
- V. Lazzarini, *Le insegne antiche dei Querini e dei Tiepolo*, in «Nuovo archivio veneto», n.s., 9 (1895), pp. 221-231.
- V. Lazzarini, *La battaglia di Porto Longo nell'isola di Sapienza*, in «Nuovo archivio veneto», n.s., 8 (1894), pp. 5-45.
- J. Le Goff, *Storia e memoria*, Torino 1982.
- Legislazione del Maggior Consiglio (1348-1363)*, in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registro V (1348-1363)*, a cura di F. Zago, Venezia 1993.
- Legislazione del Maggior Consiglio (1325-1348)*, in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri III-IV (1325-1335)*, a cura di F. Zago, Venezia 1968.
- Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325)*, in *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste - Registri I-II (1310-1325)*, a cura di F. Zago, Venezia 1962.
- Linguaggi del potere: l'élite della Repubblica di Venezia fra legittimazione e rappresentazione*, a cura di E. Cafagna, V. Dal Cin, M. Harivel, sezione monografica di «Società e storia», 40 (2017), 155, pp. 1-95.
- I linguaggi del potere nell'età barocca*, 1-2, a cura di F. Cantù, Roma 2009.
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*. Atti del convegno, Pisa, 9-11 settembre 2006, a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma 2007.
- Loyalty in the Middle Ages. Ideal and Practice of a Cross-Social Value*, a cura di J. Sonntag, C. Zermatten, Turnhout 2015.
- G. Luzzatto, *Sull'attendibilità di alcune statistiche economiche medievali*, in G. Luzzatto, *Studi di storia economica veneziana*, Padova 1954, pp. 271-284.
- G. Luzzatto, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia 1995.
- M. Magnani, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 127 (2015), 1, pp. 1-20.
- G. Maranini, *La Costituzione di Venezia*, 2, Venezia 1931 (ed. anast. Firenze 1974).
- J. Martin, D. Romano, *Reconsidering Venice*, in *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, a cura di J. Martin, D. Romano, Baltimore e London 2000, pp. 1-35.
- I. Mineo, *Cose in comune e bene in comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 39-67.
- G. Milani, *La memoria dei rumors. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: note preliminari*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 271-293.
- R.C. Mueller, *The Venetian money market. Banks, panics, and the public debt, 1200-1500*, Baltimore and London 1997.
- R.C. Mueller, *Espressioni di status sociale a Venezia dopo la «serrata» del Maggior Consiglio*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 53-61.
- E. Muir, *The Idea of Community in Renaissance Italy*, in «Renaissance Quarterly», 55 (2002), 1, pp. 1-18.
- E. Muir, *Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento*, Roma 1984 (Princeton 1981).
- C. Nadin, *Marin Faliero. Lo sventurato doge di Venezia (con testi di Lord Byron e Marino Sanudo)*, Villorba 2011.
- Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994.
- E. Orlando, *Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo*, in «Reti Medievali - Rivista», 17 (2016), 1, pp. 3-33.
- E. Orlando, *Venezia e il mare nel Medioevo*, Bologna 2014.

- E. Orlando, *Alla ricerca della statualità medievale*, in «Le carte e la storia», 15 (2009), 1, pp. 107-115.
- G. Ortalli, *The genesis of a unique form of statehood, between the Middle Ages and the Modern Age*, in *Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando, Venezia 2015, pp. 3-11.
- G. Ortalli, *La pittura infamante. Secoli XIII-XVI*, Roma 2015.
- G. Ortalli, *Venezia allo specchio. Costruire la propria immagine*, in *La diversa visuale. Il fenomeno Venezia osservato dagli altri*, a cura di U. Israel, Roma-Venezia 2008, pp. 201-219.
- G. Ortalli, *Il mercante e lo stato: strutture della Venezia altomedievale*, in *Mercati e mercanti nell'alto medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea*, Spoleto 1993 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 40), pp. 85-135.
- G. Ortalli, *Venezia, il mito, i sudditi. Due casi di gestione della leggenda tra medioevo ed età moderna*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 81-95.
- L. Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970.
- M. Pastoureaux, *Blu. Storia di un colore*, Milano 2002 (Paris 2000).
- L. Pezzolo, *The Venetian economy*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. Dursteler, Leiden-Boston 2013, pp. 255-289.
- J.R.S. Phillips, *The Medieval Expansion of Europe*, Oxford-New York 1988.
- G. Pillinini, *Marino Falier e la crisi economica e politica della metà del '300 a Venezia*, in «Archivio veneto», s. V, 84 (1968), pp. 45-71.
- G. Pillinini, *I «popolari» e la «congiura» di Marino Falier*, in «Annali della facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari», 9 (1970), 2, pp. 63-71.
- M. Pozza, *Lettere pubbliche e servizio postale di stato a Venezia nei secoli XII-XIV*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. Gasparri, G. Levi, P. Moro, Bologna 1997, pp. 117-130.
- M. Pozza, *Un caso di stregoneria o di uxoricidio nell'Istria del Duecento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 43-52.
- P. Preto, *Baiamonte Tiepolo: traditore della patria o eroe e martire della libertà?*, in *Continuità e discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella*, a cura di P. Pecorari, G. Silvano, Vicenza 1993, pp. 217-263.
- P. Preto, *Le grandi pesti dell'età moderna: 1575-77 e 1630-31*, in *Venezia e la Peste, 1348-1797*, Venezia 1979, pp. 123-126.
- D. Queller, *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito*, Roma 1987 (Urbana e Chicago 1986).
- Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane. Le reti economiche e culturali*, a cura di G. Ortalli, A. Sopracasa, Venezia 2017.
- G. Ravegnani, *Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge*, Bari-Roma 2017.
- G. Ravegnani, *Bisanzio e Venezia*, Bologna 2006.
- La regolazione delle entrate e delle spese (secc. XIII-XIV) - Documenti*, a cura di R. Cessi, R. Bosmin, in *La regolazione delle entrate e delle spese (secc. XIII-XIV)*, a cura di R. Cessi, Padova 1925.
- Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze 2008.
- A. Rizzi, «Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas»: le «commissioni» ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva, in *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a cura di A. Rizzi, Roma 2015, pp. 7-28.
- D. Romagnoli, *Il Medioevo: uno stato d'animo? Riflessioni sull'opera di Roberto Sabatino Lopez*, in *Il mestiere di storico del Medioevo*, a cura di F. Lepori, F. Santi, Spoleto 1994, pp. 39-71.
- S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, III-IV, Venezia 1855.
- D. Romano, *The Limits of Kinship: Family Politics, Vendetta and the State in Fifteenth-Century Venice*, in *Venice and the Veneto during the Renaissance. The Legacy of Benjamin Kohl*, a cura di M. Knapton, J.A. Law, A.E. Smith, Firenze 2014, pp. 87-103.
- D. Romano, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento*, Roma 2012 (New Haven 2007).
- D. Romano, *Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento*, Bologna 1993 (Baltimore 1987).
- F. Rossi, *Giovanni Gradenigo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 58, Roma 2002, pp. 306-310.

- G. Ruggiero, *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 389-407.
- G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982 (New Brunswick 1980).
- M. Sanudo il Giovane, *Le vite dei dogi (1423-1474)*, I-II, a cura di A. Caracciolo Aricò, Venezia 1999-2004.
- G. Scarabello, *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia 2009.
- Lo stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014 (Cambridge 2012).
- Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia 1938.
- C.B. Stone, T. Gkinopoulos, W. Hirst, *Forgetting history: the mnemonic consequences of listening to selective recountings of history*, in «Memory studies», 10 (2017), 3, pp. 286-297.
- L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma-Bari 2014.
- A. Tenenti, *Il senso dello Stato*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 4, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, pp. 311-344.
- A. Tenenti, *The sense of space and time in the Venetian world of the fifteenth and sixteenth centuries*, in *Renaissance Venice*, a cura di J.H. Hale, London 1973, pp. 17-46.
- G. Todeschini, *Mercato medievale e razionalità economica moderna*, in «Reti Medievali - Rivista», 7 (2006), 2 pp. 1-11.
- M. Tomasi, *Prima, dopo, attorno la cappella: il culto di Sant'Isidoro a Venezia*, in *La cappella di Sant'Isidoro*, Venezia 2008, pp. 15-23.
- G.M. Varanini, *I nuovi orizzonti della Terraferma*, in *Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando, Venezia 2015, pp. 13-55.
- G.M. Varanini, *La Terraferma veneta del Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia, in 1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 14-16 maggio 2009, Venezia 2011, pp. 13-63.
- G.M. Varanini, *Venezia e l'entroterra (1300 circa - 1420)*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 159-236.
- Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano filio adiudicata*, a cura di R. Cessi, F. Bennato, Venezia 1964.
- Venezia - Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344)*, 8, a cura di C. Azzara, L. Levantino, Venezia 2006.
- G.B. Verci, *Storia della Marca Trevigiana*, XIII, sezione *Documenti*, presso Giacomo Storti, Venezia 1789.
- C. Verlinden, *Markets and Fairs*, in *The Cambridge Economic History of Europe*, 3, a cura di M.M. Postan, E.E. Rich, E. Miller, Cambridge 1965 (trad. it. Torino 1987), pp. 119-153.
- A. Viggiano, *Politics and constitution*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. Dursteler, Leiden-Boston 2013, pp. 47-84.
- A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da Terra del Quattrocento*, in «Società e storia», 17 (1994), 65, pp. 473-505.
- A. Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014 (Cambridge 2012), pp. 441-460.
- A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010.

Daniele Dibello
 Universiteit Gent
 daniele.dibello@ugent.be